Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 177

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 29 luglio 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 23 luglio 1985, n. **372.**

Rivalutazione dell'assegno personale e della dotazione del Presidente della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1985, l'assegno personale del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinato in annue lire 30 milioni dall'articolo 1 della legge 10 giugno 1965, n. 616, è stabilito in annue lire 200 milioni da corrispondersi in dodici mensilità.

Art. 2.

A decorrere dal 1° luglio 1985, la dotazione del Presidente della Repubblica prevista dall'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, già determinata per la sua parte numeraria dall'articolo 1, secondo comma, della legge 9 agosto 1948, n. 1077, nella somma annua di lire 180 milioni, è stabilita in annue lire 2.500 milioni da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilità.

Art. 3.

L'ordinamento e l'organizzazione dei servizi di protezione e sicurezza della Presidenza della Repubblica sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e della difesa.

Art. 4.

L'assegno personale e la dotazione di cui agli articoli 1 e 2 sono adeguati ogni anno in misura pari alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo registrata nell'anno precedente.

Art. 5.

1. Alla dotazione immobiliare del Presidente della Repubblica, di cui all'articolo 84, ultimo comma, della Costituzione, è conferita la tenuta di Capocotta ad integrazione della adiacente tenuta di Castelporziano già in dotazione del Presidente della Repubblica.

2. L'ampliamento della tenuta di Castelporziano è dichiarato di pubblica utilità e le relative opere sono dichiarate indifferibili ed urgenti.

3. A tal fine è autorizzata l'espropriazione dei beni compresi nell'area delimitata da un lato dal confine con l'attuale tenuta di Castelporziano, da un altro lato con la strada provinciale di Pratica di Mare, da un terzo lato dalla strada litoranea di Torvaianica e da un quarto lato dalla strada di congiunzione tra le due predette che corre sul confine che delimita il comune di Roma e il comune di Pratica di Mare.

4. I termini di inizio e compimento dell'espropriazione e dei lavori sono stabiliti, rispettivamente, in tre e cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. L'indennità di espropriazione è determinata in base all'articolo 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.

6. Per quanto non diversamente previsto si applicano le norme stabilite dalla legge 25 giugno 1865, numero 2359.

7. Il procedimento di espropriazione è iniziato dalla intendenza di finanza di Roma con la richiesta di determinazione dell'indennità all'ufficio tecnico erariale.

8. La stima dell'ufficio tecnico ha gli effetti della perizia giudiziaria. Competente per l'opposizione prevista dall'articolo 51 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, è la corte di appello di Roma.

9. L'espropriazione è pronunciata previo esperimento della procedura di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Art. 6.

1. La maggiore spesa derivante dall'attuazione degli articoli 1 e 2 della presente legge è valutata in lire 1.245 milioni per l'anno finanziario 1985 ed in lire 2.490 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1986 e 1987; al relativo onere si provvede, per l'anno 1985, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6805 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario e, per gli anni 1986 e 1987, mediante imputazione di copertura alle disponibilità risultanti nella categoria VI (Interessi) del bilancio triennale 1985-1987.

2. All'onere conseguente all'attuazione dell'articolo 5 della presente legge, valutato in lire 60 miliardi, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 7901 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1985.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 luglio 1985

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Nota agli articoli 1 e 2:

Il testo dell'art. 84, ultimo comma, della Costituzione è il seguente:

« L'assegno e la dotazione del Presidente sono determinati per legge ».

Nota all'art. 5, comma 5:

Il testo dell'art. 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 (*Risanamento della città di Napoli*), nella parte relativa alla determinazione dell'indennità di espropriazione, è il seguente:

« L'indennità dovuta ai proprietari degli immobili espropriati sarà determinata sulla media del valore venale e dei fitti coacervati dell'ultimo decennio purché essi abbiano la data certa corrispondente al rispettivo anno di locazione.

In difetto di tali fitti accertati l'indennità sarà fissata sull'imponibile netto agli effetti delle imposte su terreni e su fabbricati.

I periti non dovranno, nella stima per l'indennità, tener conto dei miglioramenti e delle spese fatti dopo la pubblicazione ufficiale del piano di risanamento ».

Nota all'art. 5, commi 6 e 8:

La legge 25 giugno 1865, n. 2359, concerne le espropriazioni per causa di utilità pubblica. L'art. 51 di detta legge prevede che ognuno dei proprietari espropriati, nei trenta giorni dalla notificazione del decreto del prefetto che pronuncia la espropriazione, « può proporre avanti l'autorità giudiziaria competente le sue istanze contro la stima fatta dai periti e contro la liquidazione delle spese. L'atto di opposizione dovrà essere intimato tanto al prefetto, quanto all'espropriante ».

Nota all'art. 5, comma 9:

Il testo dell'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (*Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382*), nella parte relativa alla procedura richiamata dalla disposizone alla quale la nota si riferisce, è il seguente:

« Per le opere da eseguirsi da amministrazioni statali o comunque insistenti su aree del demanio statale l'accertamento della conformità alle prescrizioni delle norme e dei piani urbanistici ed edilizi, salvo che per le opere destinate alla difesa militare, è fatto dallo Stato, d'intesa con la regione interessata.

La progettazione di massima ed esecutiva delle opere pubbliche di interesse statale, da realizzare dagli enti istituzionalmente competenti, per quanto concerne la loro localizzazione e le scelte del tracciato se difforme dalle prescrizioni e dai vincoli delle norme o dei piani urbanistici ed edilizi, è fatta dalla amministrazione statale competente d'intesa con le regioni interessate, che devono sentire preventivamente gli enti locali nel cui territorio sono previsti gli interventi.

Se l'intesa non si realizza entro novanta giorni dalla data di ricevimento da parte delle regioni del programma di intervento, e il Consiglio dei Ministri ritiene che si debba procedere in difformità dalla previsione degli strumenti urbanistici, si provvede sentita la commissione interparlamentare per le questioni regionali con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro o dei Ministri competenti per materia ».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2996):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CRAXI) il 29 giugno 1985.

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 5 luglio 1985, con parere della commissione V.

Esaminato dalla I commissione e approvato il 10 luglio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1424):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, l'11 luglio 1985, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 1ª commissione e approvato il 17 luglio 1985.

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 giugno 1985.

Disposizioni per i direttori ed i responsabili dell'esercizio e relativi sostituti e per gli assistenti tecnici preposti ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto;

Ritenuta la necessità di emanare per i pubblici servizi di trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri le disposizioni previste dagli articoli 90, secondo e quarto comma (1) e 91, ultimo comma (2) del suddetto decreto e riguardanti le funzioni ed i requisiti tecnico-professionali fisici e morali delle persone da preporre a tali servizi, le modalità per la loro nomina e per la nomina dei sostituti, nonché la determinazione delle incombenze degli assistenti tecnici;

Sentita la commissione per le funicolari aeree e terrestri;

Decreta:

Art. 1.
Generalità

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei o terrestri che, agli effetti di tali disposizioni, si suddividono nelle seguenti categorie:

A) funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune, funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;

B) funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;

C) sciovie, slittinovie, ascensori, scale mobili ed impianti assimilabili.

2. Nel seguito con la sigla M.C.T.C. viene individuata la Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; con la sigla D.P.R. n. 735/80 è indicato il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

Art. 2.
Direttore e responsabile dell'esercizio

1. Agli effetti dell'art. 90 (1) del D.P.R. n. 753/80 e per quanto attiene alla sicurezza dell'esercizio, a ciascuno degli impianti considerati all'art. 1 deve essere preposto:

a) un direttore dell'esercizio per gli impianti delle categorie *A*) e *B*);

b) un responsabile dell'esercizio per gli impianti della categoria *C*).

2. Il direttore d'esercizio, per tutto ciò che concerne l'attività operativa corrente sia di esercizio che di manutenzione, si avvale dell'opera di un agente capo servizio sotto la cui diretta responsabilità si svolge la predetta attività e che risponde dell'applicazione delle norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95 (3), 100 (4) e 101 (5) del D.P.R. n. 753/80, nonché delle disposizioni interne di cui all'art. 102 (6) dello stesso

D.P.R. (regolamento d'esercizio), secondo le speciali istruzioni scritte impartitegli dal direttore d'esercizio medesimo.

Art. 3.

Funzioni del direttore d'esercizio

1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95 (3), 100 (4) e 101 (5) del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie ovvero determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal direttore d'esercizio ai fini della sicurezza.

2. Il direttore d'esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma (2), 93 (7) e 102, primo comma (6) del D.P.R. n. 753/80 e in particolare:

1) ad abilitare, su proposta del caposervizio, gli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, secondo quanto previsto dalle apposite norme emanate in applicazione dell'art. 9, terzo e quarto comma (8), del D.P.R. n. 753/80, predisponendo altresì quanto necessario per l'aggiornamento professionale degli stessi agenti;

2) a comunicare al competente ufficio periferico della M.C.T.C., nonché ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni, l'elenco nominativo degli agenti in servizio con gli estremi delle rispettive abilitazioni e l'indicazione delle mansioni assegnate, rendendo nota altresì alle suddette autorità ogni variazione per nuove abilitazioni, per assunzioni o cessazioni dal servizio;

3) a predisporre, d'intesa con l'azienda esercente, l'organizzazione per il soccorso dei viaggiatori in linea, in particolare:

prevedendo, ove necessario, accordi impegnativi con enti od organismi locali in grado di fornire mezzi o personale idoneo;

fornendo al caposervizio istruzioni per sovraintendere alle relative operazioni, per curare la costante efficienza delle necessarie attrezzature e per verificare il necessario livello di addestramento per il personale addetto a tali operazioni, anche con l'effettuazione periodica di manovre di soccorso simulato;

valutando l'idoneità e la rispondenza della predetta organizzazione ed apportandovi, se del caso, le necessarie modifiche od integrazioni;

4) a programmare e predisporre d'intesa con la azienda esercente, sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, tutti i controlli e gli interventi periodici necessari per accertare lo stato dell'impianto e la sicurezza dell'esercizio, sovrintendendo a tali controlli ed interventi;

5) ad adottare i provvedimenti necessari per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia, fornendo al caposervizio le istruzioni per curare l'attuazione di tali provvedimenti da parte del personale e per controllare l'efficienza delle relative attrezzature ed il loro corretto uso da parte del personale stesso;

6) a segnalare tempestivamente al competente ufficio periferico della M.C.T.C. tutte le anomalie od irregolarità nel funzionamento dell'impianto, ancorché non ne siano derivati incidenti, che possano costituire indizio di inconvenienti suscettibili di determinare eventi pericolosi per i viaggiatori, il personale o l'impianto stesso.

3. Il direttore d'esercizio rende note le proprie disposizioni, emanate ai sensi dell'art. 101 (5) del D.P.R. n. 753/80, del presente decreto o di altre norme riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, mediante ordini di servizio numerati progressivamente.

4. Il direttore d'esercizio è infine tenuto ad ogni incombenza che possa risultare necessaria, in relazione a quanto da lui stesso rilevato od a lui segnalato dal caposervizio, per tutelare la sicurezza dei viaggiatori e del personale o l'integrità dell'impianto, provvedendo anche, se a suo ragionevole giudizio ne ricorrono gli estremi, a disporre tempestivamente la sospensione del servizio, quando per motivi di urgenza non vi abbia già provveduto il caposervizio, dandone immediata notizia, con le motivazioni, al competente ufficio periferico della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi.

Art. 4.

Funzioni del responsabile dell'esercizio

1. Le norme regolamentari emanate in applicazione degli articoli 95 (3), 100 (4) e 101 (5) del D.P.R. n. 753/80 stabiliscono gli speciali adempimenti, riguardanti tutte le categorie o determinati tipi di impianti, che devono essere espletati dal responsabile dell'esercizio ai fini della sicurezza.

2. Il responsabile dell'esercizio provvede inoltre alle funzioni, agli obblighi ed alle incombenze a lui attribuiti dagli articoli 91, primo e secondo comma (2), 93 (7) e 102 (6) del D.P.R. n. 753/80 e, in particolare, agli stessi adempimenti indicati al precedente art. 3 per il direttore d'esercizio; assume altresì direttamente anche le incombenze attribuibili al caposervizio.

3. Quando, con riferimento all'art. 90, quarto comma (9), del D.P.R. n. 753/80 ed al successivo art. 7, secondo comma, sia stato designato un assistente tecnico per affiancare il responsabile dell'esercizio, quest'ultimo provvede direttamente agli adempimenti elencati al secondo comma del precedente art. 3, sub 2), 3); in relazione al successivo art. 5, provvede inoltre d'intesa con il predetto assistente tecnico agli adempimenti sub 4) e 5) dello stesso secondo comma.

4. Il responsabile dell'esercizio non può svolgere altre mansioni interessanti la sicurezza, salvo il caso di impianti isolati e non appartenenti a sistemi, come definiti al successivo art. 15, primo comma; per tali impianti, su apposita autorizzazione rilasciata dal competente ufficio periferico della M.C.T.C., le funzioni di responsabile dell'esercizio possono essere cumulate con le mansioni di macchinista.

Art. 5.

Incombenze dell'assistente tecnico

L'assistente tecnico eventualmente designato dalla azienda esercente, in relazione all'art. 90, quarto comma, del D.P.R. n. 753/80 (9), al precedente art. 4 ed al successivo art. 7, secondo comma, assume le seguenti incombenze e provvede ai seguenti adempimenti agli effetti degli articoli 100 (4) e 102 (6) del D.P.R. n. 753/80:

1) abilitazione, su proposta del responsabile dell'esercizio, degli agenti addetti alle diverse mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio e predisposizione di quanto necessario per l'addestramento professionale di tali agenti;

2) programmazione e predisposizione, d'intesa con il responsabile dell'esercizio e con l'azienda esercente, nonché sulla base delle norme in vigore e delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, di tutti i controlli e di tutti gli interventi periodici necessari per garantire la sicurezza dell'esercizio controllandone l'esecuzione;

3) elaborazione, sentito il responsabile dell'esercizio, delle disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari in materia di svolgimento dell'esercizio (regolamento d'esercizio);

4) elaborazione, sentito il responsabile dell'esercizio e, ove ricorra, sulla base anche delle apposite istruzioni fornite dal costruttore, delle disposizioni interne riguardanti:

a) l'impiego delle apparecchiature meccaniche e degli equipaggiamenti elettrici ed elettronici;

b) le modalità per la manutenzione delle suddette apparecchiature e dei suddetti equipaggiamenti in generale e, in particolare, delle funi e dei veicoli;

c) le modalità per l'espletamento del servizio;

d) l'eventuale servizio nelle ore notturne;

5) predisposizione, d'intesa con il responsabile dell'esercizio, dei provvedimenti da adottare per la prevenzione degli infortuni sul lavoro in relazione a quanto stabilito dalla vigente normativa in materia;

6) effettuazione, con l'intervento del responsabile dell'esercizio, delle verifiche e prove annuali o stagionali di riapertura, delle revisioni speciali, generali e straordinarie previste dalle norme tecniche in vigore;

7) sovrintendenza, dandone atto in appositi verbali, alle operazioni per la formazione di impalmature o per la confezione di teste fuse per le funi dell'impianto;

8) sovrintendenza a tutti i controlli non distruttivi sulle funi e su particolari organi dell'impianto, traendone le necessarie conclusioni circa la possibilità di mantenere in servizio detti elementi;

9) espletamento dell'inchiesta prevista dall'art. 93 del D.P.R. n. 753/80 (7);

10) relazione al competente ufficio periferico della M.C.T.C. su tutte le questioni di ordine tecnico e funzionale che coinvolgono la propria responsabilità professionale, in particolare per quanto riguarda anomalie od irregolarità di esercizio, nonché eventuali proposte per varianti o per adeguamenti tecnici dell'impianto;

11) effettuazione delle ispezioni sull'impianto che gli vengono richieste dal responsabile dell'esercizio;

12) prescrizione di particolari cautele o modalità di esercizio in relazione a speciali circostanze che possano verificarsi.

Art. 6.

Obblighi dell'azienda esercente

In relazione agli obblighi ed alle incombenze poste a carico dell'azienda esercente dagli articoli 6 (10); 7, primo comma (11); 10, quarto comma (12); 12, secondo comma (13); 89 (14); 91, primo e secondo comma (2) e 94, ultimo comma (15), del D.P.R. n. 753/80, la medesima azienda deve provvedere in particolare:

1) a fornire, secondo quanto concordato con il direttore o con il responsabile dell'esercizio, ovvero con l'assistente tecnico quando previsto, tutte le attrezzature, i materiali di consumo, di scorta e di ricambio per le operazioni di manutenzione ordinaria e, in generale, tutti i mezzi necessari per garantire la sicurezza del servizio e la prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurando altresì la disponibilità di idonei locali sia per la conservazione di materiali ed attrezzature, sia per l'esecuzione delle operazioni occorrenti;

2) a dare corso agli interventi di manutenzione straordinaria, di rifacimento, di adeguamento tecnico ritenuti necessari, ai fini della prosecuzione dell'esercizio in condizioni di sicurezza, dal direttore o dal responsabile dell'esercizio, ovvero dall'assistente tecnico quando previsto;

3) ad assumere, con il benestare del direttore o del responsabile dell'esercizio, gli agenti necessari al servizio in relazione all'organico stabilito ai sensi dell'articolo 7, secondo e terzo comma (11), del D.P.R. n. 753/80;

4) ad applicare gli eventuali provvedimenti disciplinari proposti nei confronti degli agenti dal direttore o dal responsabile dell'esercizio;

5) a stipulare gli atti relativi agli accordi di cui al secondo comma, sub 3) del precedente art. 3, per l'espletamento di eventuali operazioni di soccorso.

Art. 7.

Requisiti del direttore e del responsabile dell'esercizio

1. Ai fini della sicurezza, per poter espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio, l'interessato deve essere riconosciuto idoneo in base alle disposizioni del presente decreto e possedere i seguenti requisiti:

1) *Requisiti tecnico-professionali:*

a) per il direttore d'esercizio: laurea in ingegneria ed abilitazione all'esercizio della relativa professione, nonché esperienza specifica nel settore;

b) per il responsabile dell'esercizio: diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico od elettrotecnico ed abilitazione all'esercizio della relativa professione, nonché esperienza specifica nel settore; può essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purché ad indirizzo tecnico, dello stesso livello professionale e giudicato equipollente dalla Direzione generale M.C.T.C.

2) *Requisiti morali*: è richiesto:

a) di non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) di non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

3) *Requisiti fisici*: età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni per i direttori di esercizio ed a 65 anni per i responsabili dell'esercizio e, inoltre, i requisiti fisici indicati nell'allegato I al presente decreto.

2. In relazione all'art. 90, quarto comma (9), del D.P.R. n. 753/80 ed agli articoli 4 e 18 del presente decreto, è consentito l'espletamento delle funzioni di responsabile dell'esercizio anche a persona sprovvista del titolo di studio indicato al precedente primo comma, sempreché in possesso della licenza della scuola dell'obbligo e di comprovata esperienza nel settore.

Art. 8.

Documentazione per il riconoscimento dell'idoneità per il direttore e per il responsabile dell'esercizio

1. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneità alla funzione di direttore o di responsabile dell'esercizio, l'interessato presenta all'ufficio periferico della M.C.T.C. territorialmente competente per la località di residenza dello stesso interessato apposita istanza su carta legale, precisando la categoria di impianti richiesta e corredandola della seguente documentazione:

1) certificato di residenza;

2) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale, ovvero certificato di abilitazione all'esercizio della professione;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 ([16]), dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunziata una sentenza di condanna che importi l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa;

5) certificato rilasciato da un medico del servizio sanitario centrale o di un ufficio sanitario compartimentale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e relativo al possesso dei requisiti fisici di cui allo allegato I;

6) *curriculum* delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte, corredato dalle relative attestazioni.

2. Coloro che, aspirando ad espletare le funzioni di responsabile dell'esercizio, non sono in possesso del titolo professionale stabilito al precedente art. 7, devono comunque presentare la certificazione relativa al titolo di studio posseduto.

3. I documenti sub 1), 3), 4) e 5) del precedente primo comma, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella dell'istanza di cui allo stesso primo comma.

Art. 9.

Accertamento dell'idoneità tecnica

1. Quando sussistono i presupposti stabiliti al precedente art. 8, l'idoneità tecnica ai fini della sicurezza per gli interessati ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio è accertata dall'ufficio periferico della M.C.T.C. territorialmente competente per la residenza dell'interessato, con le procedure indicate nel presente articolo e, in particolare:

a) per coloro che sono in possesso del titolo professionale stabilito al primo comma, sub 1) del precedente art. 7: mediante colloquio rivolto ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell'interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta;

b) per coloro che, in relazione al secondo comma dello stesso art. 7 non sono in possesso del titolo professionale stabilito allo stesso articolo: mediante esami aventi le stesse finalità indicato alla precedente lettera *a)* ed articolati in prove teoriche, scritte ed orali, ed in prove pratiche; l'ammissione alla prova orale è subordinata all'esito favorevole della prova scritta; l'ammissione alla prova pratica è subordinata all'esito favorevole della prova orale.

2. Sia il colloquio di cui alla lettera *a)*, che gli esami di cui alla lettera *b)* del precedente primo comma, si svolgono sugli argomenti stabiliti nell'allegato II al presente decreto e sono sostenuti avanti ad una commissione costituita da:

due ingegneri della M.C.T.C., dei quali uno con funzioni anche di presidente;

un funzionario tecnico del competente ufficio periferico della M.C.T.C. con funzioni di segretario.

3. La commissione di cui al precedente secondo comma è nominata dal direttore del competente ufficio periferico della M.C.T.C.; del colloquio o degli esami di cui al precedente primo comma viene redatto apposito processo verbale.

Art. 10.

Certificato di idoneità

1. A seguito dell'esito favorevole del colloquio o degli esami di cui al precedente art. 9, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. rilascia all'interessato il certificato di idoneità, in bollo e conforme al modello allegato III al presente decreto, per l'espletamento della funzione di direttore o di responsabile dell'esercizio per gli impianti della categoria richiesta.

2. Il certificato di idoneità rilasciato per gli impianti di una categoria superiore è valido anche per quelli delle categorie inferiori, secondo la classificazione stabilita al precedente art. 1.

Art. 11.

Conferme di validità del certificato di idoneità

La validità del certificato di idoneità di cui al precedente art. 10 è soggetta a conferma ogni cinque anni; a tal fine l'interessato presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. i documenti indicati sub 4) e 5) al primo comma del precedente art. 8; per quanto riguarda i requisiti fisici, il relativo certificato medico deve attestare il possesso di quelli stabiliti per le visite di revisione nell'allegato I al presente decreto.

Art. 12.

Sospensione e revoca del certificato di idoneità

1. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite al precedente art. 11, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di direttore o di responsabile dell'esercizio, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni.

2. In relazione all'eventuale esito sfavorevole, temporaneo o definitivo, della visita di revisione, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. provvede, rispettivamente, a sospendere od a revocare la validità del certificato di idoneità.

3. La sospensione è disposta per il presunto periodo di inidoneità fisica risultante dalla visita di revisione e la successiva conferma di validità è subordinata al favorevole esito di nuova visita di revisione.

4. La validità del certificato di idoneità si intende inoltre sospesa qualora, entro le scadenze temporali fissate al precedente art. 11, ovvero entro la scadenza

stabilita ai sensi del precedente primo comma, l'interessato non produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione.

5. Qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti di idoneità tecnico-professionale per chi espleta la funzione di direttore o di responsabile dell'esercizio di un impianto, la Direzione generale M.C.T.C., su motivata proposta del competente ufficio periferico, può sospendere la validità del certificato di idoneità fissando il termine di sessanta giorni per un nuovo accertamento della stessa idoneità, da effettuare con le stesse modalità indicate al precedente art. 9.

6. Se, entro il termine di cui al precedente quarto comma e salvo giustificati motivi, l'interessato non si presenta a sostenere il nuovo accertamento di idoneità tecnica, ovvero tale accertamento ha esito sfavorevole, il certificato di idoneità viene revocato.

Art. 13.

Documentazione per richiedere l'assenso od il nulla osta per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio.

1. Per il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma (9), del D.P.R. n. 753/80, per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio di un impianto, la azienda esercente presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. apposita istanza su carta legale, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:

1) certificato di idoneità (anche in fotocopia autenticata);

2) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell'azienda esercente nomina la persona proposta direttore o responsabile dell'esercizio per l'impianto di cui trattasi, con la esplicita indicazione dei poteri e degli strumenti che gli vengono conferiti ai sensi dell'art. 91, secondo comma (2), del D.P.R. numero 753/80;

3) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente l'incarico e, quando ricorra, elenca tutti gli impianti per i quali, eventualmente, svolge le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio, ovvero di assistente tecnico;

4) certificato di residenza (solo se diversa da quella riportata nel certificato di idoneità).

2. La persona proposta come direttore di esercizio, se non ha già residenza anagrafica nel comune od in uno dei comuni ove sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si svolge l'impianto stesso, deve altresì, in alternativa:

a) presentare una dichiarazione con la quale si impegna a stabilire la propria residenza in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a sei mesi; a tali effetti è sufficiente peraltro documentare che in uno dei ripetuti comuni l'interessato dispone di una residenza secondaria, anche se limitatamente ai periodi di funzionamento dell'impianto;

b) presentare apposita istanza di deroga all'obbligo di residenza stabilito all'art. 91, terzo comma (2), del D.P.R. n. 753/80, motivandola adeguatamente e precisando se tale deroga viene richiesta per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato; in ogni caso la istanza suddetta deve essere convalidata con l'esplicito consenso alla deroga da parte dell'azienda esercente.

3. Per la persona proposta come responsabile dello esercizio, se non ha già residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si svolge l'impianto stesso, si applica la procedura di cui al precedente comma secondo, sub *a*).

Art. 14.

Rilascio, sospensione e revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico - Deroghe

1. Per gli impianti rientrati nelle attribuzioni amministrative degli organi statali, l'assenso di cui all'articolo 90, primo comma (9), del D.P.R. n. 753/80 per la nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio è rilasciato, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dalla Direzione generale M.C.T.C. La medesima Direzione generale accorda, se del caso ed in relazione a quanto stabilito al successivo terzo comma, la deroga eventualmente richiesta dall'interessato all'obbligo di residenza di cui all'art. 91, terzo comma (2), del succitato D.P.R. n. 753/80.

2. Per gli impianti rientrati nelle attribuzioni amministrative degli organi regionali, il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza di cui all'art. 90, primo comma (9), del D.P.R. n. 753/80, è comunicato ai suddetti organi regionali, se sussistono tutti i necessari presupposti stabiliti dal presente decreto, dal competente ufficio periferico della M.C.T.C. Il medesimo ufficio, se del caso ed in relazione a quanto stabilito al successivo terzo comma, comunica altresì, per quanto rientra nelle attribuzioni degli organi statali ai fini della sicurezza, il proprio benestare per l'eventuale rilascio da parte degli stessi organi regionali della deroga all'obbligo di residenza di cui all'art. 91, terzo comma (2), del succitato D.P.R. n. 753/80, ove richiesta dall'interessato.

3. La deroga di cui al precedente primo comma, ovvero il benestare di cui al precedente secondo comma, sono accordati tenuto conto delle motivazioni addotte dall'interessato, ma a condizione comunque che questi abbia la propria residenza anagrafica nella stessa regione nella quale sorge l'impianto, ovvero in una provincia finitima anche se di diversa regione. Situazioni speciali potranno essere esaminate caso per caso, tenuto conto di tutte le circostanze addotte.

4. L'assenso di cui al precedente primo comma, o il nulla osta di cui al precedente secondo comma, sono revocati oltreché nelle ipotesi previste dagli articoli 90, terzo comma (9) e 92, ultimo comma (17), del D.P.R. numero 753/80, in caso di revoca del certificato di idoneità dell'interessato; essi sono inoltre sospesi in caso di sospensione dello stesso certificato di idoneità.

Art. 15.

Pluralità di incarichi di direttore o di responsabile dell'esercizio

1. Agli effetti del presente decreto si intende per sistema l'insieme di più impianti, anche se appartenenti a categorie diverse o esercitati da aziende diverse, ma finitimi o interconnessi e collegati reciprocamente mediante affidabili mezzi di telecomunicazione.

2. La stessa persona può esercitare le funzioni di direttore d'esercizio per più impianti, anche se appartenenti a categorie diverse, esercitati da aziende diverse ed ancorché non formanti sistema ai sensi del precedente primo comma, con le limitazioni e modalità, nonché alle condizioni stabilite ai successivi commi del presente articolo agli effetti dell'art. 89, terzo comma ([14]), del D.P.R. n. 753/80.

3. La stessa persona può esercitare le funzioni di responsabile dell'esercizio per più impianti, anche se esercitati da aziende diverse ed ancorché non formanti sistema ai sensi del precedente primo comma, con le limitazioni e modalità, nonché alle condizioni stabilite ai successivi commi del presente articolo agli effetti dell'art. 89, terzo comma ([14]), del D.P.R. n. 753/80.

4. La stessa persona che espleta le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio può svolgere anche le mansioni di assistente tecnico con le limitazioni stabilite ai successivi commi.

5. Il numero massimo degli impianti di ogni categoria ai quali può essere preposta una stessa persona, come direttore o responsabile dell'esercizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un « peso », espresso in « unità convenzionali di impegno » (UCI) e calcolato come prodotto del « peso base », assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, per un opportuno coefficiente secondo quanto appresso indicato:

1) a ciascun impianto è assegnato il seguente « peso base »:

A 1) funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune a va e vieni ed impianti assimilabili . . . . 3 UCI

A 2) funivie bifune e monofune a collegamento temporaneo dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili . . . . . 4 UCI

B 1) funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli alla fune di trazione ed impianti assimilabili . . . . 2,5 UCI

C 1) sciovie, slittinovie, ascensori ed impianti assimilabili . . . . 1 UCI

C 2) scale mobili ed impianti assimilabili . . . . 0,5 UCI

2) al « peso base » di ciascuno degli impianti costituenti un sistema ai sensi del precedente primo comma, ed ai quali è preposta la stessa persona, si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi:

a) se tutti gli impianti costituenti il sistema sono esercitati dalla medesima azienda . . . 0,65

b) se gli impianti costituenti il sistema sono esercitati da aziende diverse 0,80

6. Il « peso » complessivo degli impianti ai quali può essere preposta la stessa persona come direttore d'esercizio, aumentato del 50% del « peso » complessivo degli impianti per i quali essa espleta le incombenze di assistente tecnico, non deve superare il limite di 50 UCI.

7. Il « peso » complessivo degli impianti della categoria C, purché formanti sistema, ai quali può essere preposta la stessa persona come responsabile dell'esercizio, aumentato del 50% del « peso » complessivo degli impianti per i quali essa espleta le incombenze di assistente tecnico, non deve superare il limite di 25 UCI.

8. Qualora il « peso » complessivo degli impianti costituenti un sistema ai sensi del precedente primo comma risulti maggiore di 40 UCI, non può essere accordata, per gli stessi impianti, la deroga di cui al precedente art. 14 all'obbligo di residenza del direttore di esercizio presso uno degli impianti costituenti il sistema medesimo.

9. Situazioni speciali potranno essere valutate, caso per caso, dalla Direzione generale M.C.T.C. per la individuazione degli impianti formanti sistema o per l'eventuale concessione di deroghe alle disposizioni del presente articolo, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.

Art. 16.
Sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio

1. Quando debba provvedersi alla sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio di un impianto, per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dello interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, sia l'azienda che l'interessato medesimi ne danno comunicazione scritta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, almeno trenta giorni prima della cessazione dell'incarico.

2. Comunque, ove il limite di età del direttore o del responsabile dell'esercizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio dell'impianto, la sostituzione può essere attuata al termine dello stesso periodo, intendendosi automaticamente prorogato del tempo necessario il suddetto limite.

3. Può derogarsi dal termine fissato al precedente primo comma solo nei casi di forza maggiore o di comprovata necessità, ovvero di gravi inadempienze, da parte dell'interessato o dell'azienda esercente, agli obblighi contrattuali od a quelli stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari ovvero dal presente decreto.

4. Nell'eventualità di revoca dell'assenso o del nulla osta tecnico di cui all'art. 90, primo comma ([9]), del D.P.R. n. 753/80, l'autorità che ha disposto tale revoca fissa altresì il termine di tempo entro il quale deve aver luogo la sostituzione.

5. Entro i termini di tempo indicati ai precedenti primo e quarto comma, l'azienda esercente deve nominare il nuovo direttore o responsabile dell'esercizio e presentare la documentazione prevista al precedente art. 13, per ottenere l'assenso od il nulla osta tecnico per tale nomina.

6. Fatte salve le ipotesi di cui al precedente terzo comma, il direttore o il responsabile dell'esercizio cessante rimane in carica, con tutte le proprie attribuzioni, sino a quando non sia effettivamente subentrato il nuovo direttore o responsabile dell'esercizio.

7. Salvo casi di forza maggiore, l'atto di subentro viene formalizzato mediante apposito verbale di consegna, sottoscritto da entrambi gli interessati e dal legale rappresentante dell'azienda esercente, e nel quale il direttore o il responsabile dell'esercizio cessante può inserire informazioni sul decorso periodo di servizio dell'impianto, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo. Copia del suddetto verbale viene inviata dall'azienda esercente al competente ufficio periferico della M.C.T.C. ed ai competenti organi regionali, per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi.

Art. 17.

Sostituto del direttore o del responsabile dell'esercizio

1. Nei casi previsti dall'art. 91, ultimo comma (2), del D.P.R. n. 753/80, il direttore o il responsabile dell'esercizio nomina previo benestare dell'azienda esercente, un sostituto di sua fiducia e di pari titolo professionale, al quale affida temporaneamente le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l'attività corrente dell'impianto, che devono essere espletati dallo stesso sostituto.

2. Fatto salvo il benestare dell'azienda esercente, la scelta della persona da nominare sostituto del direttore o del responsabile dell'esercizio di un impianto è lasciata al giudizio del titolare che comunque, in relazione a quanto disposto dall'art. 91, primo comma (2), del D.P.R. n. 753/80, risponde di tale scelta anche agli effetti dell'idoneità professionale e della capacità della persona nominata ad espletare le funzioni ed i particolari adempimenti ad essa affidati.

3. Della nomina di cui al precedente primo comma il direttore o il responsabile dell'esercizio dà tempestiva comunicazione scritta al competente ufficio periferico della M.C.T.C., nonché ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle attribuzioni di questi ultimi, allegando la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto accetta espressamente l'incarico.

4. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di direttore o responsabile dell'esercizio dal titolare al sostituto, e viceversa, deve ogni volta essere registrato sul libro-giornale dell'impianto a cura di chi subentra all'altro, con l'indicazione del giorno e della ora del subentro e delle eventuali avvertenze per il subentrante.

Art. 18.

Assistente tecnico

1. L'assistente tecnico che l'azienda esercente deve designare ai sensi dell'art. 90, quarto comma (9), del D.P.R. n. 753/80, ove intenda avvalersi della facoltà ivi prevista in relazione al secondo comma del precedente art. 7, deve possedere requisiti tecnico-professionali di livello non inferiore a quelli stabiliti allo stesso art. 7 per il responsabile dell'esercizio e, inoltre, età non inferiore a 21 anni e non superiore a 70 anni.

2. La designazione di cui al precedente primo comma è subordinata, ai fini della sicurezza, al gradimento da parte del competente ufficio periferico della M.C.T.C.; a tale scopo l'azienda esercente presenta al predetto ufficio apposita istanza su carta legale corredata dalla seguente documentazione, fornita dall'interessato:

1) certificato di residenza;

2) certificato di iscrizione al rispettivo ordine professionale, ovvero certificato di abilitazione all'esercizio della professione;

3) dichiarazione con la quale l'interessato accetta espressamente la designazione e comunica l'elenco degli eventuali impianti per i quali già espleta le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio, ovvero le mansioni di assistente tecnico.

3. L'interessato deve risiedere nella stessa regione nella quale è ubicato l'impianto, ovvero in una provincia finitima, anche se appartenente ad altra regione.

4. Nell'eventualità che l'interessato non svolga altre attività professionali nel settore dei trasporti a fune, la sua specifica competenza in tale settore viene accertata mediante colloquio, eventualmente integrato da dimostrazione pratica sull'impianto per il quale viene proposto; il colloquio e l'eventuale dimostrazione si svolgono alla presenza di un ingegnere del competente ufficio periferico della M.C.T.C. Di tale colloquio e dell'eventuale dimostrazione viene dato atto mediante apposito processo verbale.

5. Ove nel settore dei trasporti pubblici effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri l'interessato espleti soltanto le incombenze di assistente tecnico, il « peso » complessivo degli impianti per i quali egli può espletare dette incombenze, calcolato con i criteri stabiliti al precedente art. 15, quinto comma, non deve superare le 50 UCI. Nel caso invece che l'interessato espleti anche funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio, si applicano le disposizioni di cui al sesto od al settimo comma, rispettivamente, dello stesso art. 15.

6. Il gradimento di cui al precedente secondo comma viene comunicato oltreché all'interessato ed alla azienda esercente, ai competenti organi regionali per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni.

Art. 19.

Sostituzione dell'assistente tecnico

1. Ai fini della sicurezza, il competente ufficio periferico M.C.T.C. può in qualunque momento revocare il gradimento per l'assistente tecnico di un impianto, richiedendone all'azienda esercente la sostituzione, ove l'interessato dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti.

2. Nell'ipotesi di cui al precedente primo comma, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. fissa altresì il termine di tempo entro il quale l'azienda esercente deve provvedere alla sostituzione dell'assistente tecnico.

3. Quando debba provvedersi alla sostituzione dello assistente tecnico per iniziativa dell'azienda esercente, per rinunzia dell'interessato, ovvero per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età fissato all'art. 18, si adotta la stessa procedura indicata all'art. 16 per la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto ed in base alle precedenti disposizioni in materia, abbiano ottenuto il gradimento per esercitare le mansioni di direttore d'esercizio di un impianto delle categorie *A* o *B*, sono riconosciuti idonei ad espletare la funzione di direttore d'esercizio, per impianti della stessa categoria, ovvero di responsabile dell'esercizio, prescindendo dalle procedure stabilite ai precedenti articoli 8 e 9, salvo per ciò che concerne l'accertamento dell'idoneità fisica. Per ottenere tale riconoscimento, l'interessato, entro due anni dall'en-

trata in vigore del presente decreto, presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. apposita istanza su carta legale, specificando la categoria di impianti richiesta ed allegando la seguente documentazione:

1) documenti comprovanti che l'interessato, ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, ha effettivamente svolto le funzioni di direttore d'esercizio per impianti della categoria *A* o *B;*

2) certificato medico attestante l'idoneità fisica dell'interessato secondo quanto previsto per le visite di revisione nell'allegato I al presente decreto;

3) certificato di residenza.

2. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stati abilitati, ai sensi delle disposizioni precedentemente in vigore, a svolgere le mansioni di caposervizio di un impianto, di qualunque categoria, e le hanno effettivamente svolte, possono essere riconosciuti idonei ad espletare la funzione di responsabile dell'esercizio, con le seguenti procedure:

a) per coloro che sono in possesso di un titolo di studio di livello non inferiore a quello fissato al precedente art. 7, primo comma, sub 1), lettera *b*), prescindendo dalle procedure stabilite agli articoli 8 e 9, salvo per ciò che concerne l'accertamento dell'idoneità fisica;

b) per coloro che non sono in possesso del titolo di studio indicato alla precedente lettera *a*), il riconoscimento dell'idoneità è subordinato, oltreché all'accertamento della idoneità fisica, alla presentazione di una o più certificazioni, rilasciate dal direttore o dai direttori d'esercizio alle dipendenze dei quali l'interessato ha svolto le mansioni di caposervizio, attestanti che l'interessato stesso ha effettivamente svolto tali mansioni ininterrottamente almeno nei tre anni precedenti l'entrata in vigore del presente decreto e che, inoltre, egli ha dimostrato preparazione e capacità sufficienti per potere espletare le funzioni di responsabile dello esercizio.

3. Per ottenere il riconoscimento di cui al precedente secondo comma, l'interessato, entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, presenta al competente ufficio periferico della M.C.T.C. apposita istanza su carta legale, allegando la seguente documentazione:

1) documenti comprovanti che l'interessato ha effettivamente svolto le mansioni di caposervizio su un impianto di qualunque categoria;

2) certificato medico attestante l'idoneità fisica dell'interessato secondo quanto previsto, per le visite di revisione, dall'allegato I al presente decreto;

3) certificato di residenza.

4. Subordinatamente al favorevole esito dell'accertamento dell'idoneità fisica con le modalità stabilite ai precedenti primo e terzo comma, è accordata deroga transitoria, per un periodo di due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, al limite superiore d'età fissato all'art. 7, per i direttori ed i responsabili dello esercizio.

5. Sulla base della documentazione esibita, i competenti uffici periferici della M.C.T.C. rilasciano agli interessati i richiesti certificati di idonetà.

6. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente decreto, le aziende esercenti devono richiedere ai competenti uffici periferici della M.C.T.C., secondo le procedure stabilite agli articoli 13, 14 e 15, il rilascio dell'assenso o del nulla osta tecnico ai fini della sicurezza ai sensi dell'art. 90, primo comma (9), del D.P.R. n. 753/80, per il direttore o il responsabile dell'esercizio da preporre a ciascuno degli impianti dalle stesse aziende esercitati.

7. Fino a quando, comunque entro il termine fissato al precedente sesto comma, le aziende esercenti non avranno provveduto alle incombenze ivi stabilite, la responsabilità, ai fini della sicurezza dell'esercizio, degli impianti esercitati dalle stesse aziende resta a carico del direttore o del responsabile dell'esercizio nominato secondo le norme precedentemente in vigore.

Art. 21.

Abrogazioni

Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto e, in particolare, i comma 4.2.2., 4.2.3., 4.2.4., 4.2.5. e 4.2.6. del paragrafo 4.2 delle norme tecniche per la costruzione e l'esercizio delle sciovie in servizio pubblico, approvate con decreto ministeriale 15 marzo 1982 (pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 24 maggio 1982) (18). Per effetto degli articoli 103 e 104 del D.P.R. n. 753/80 è inoltre abrogato il secondo comma dell'art. 33 del regolamento generale per le funicolari aeree in servizio pubblico destinate al trasporto di persone, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367 (19).

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1985

Il Ministro: SIGNORILE

ALLEGATO I

REQUISITI FISICI PRESCRITTI PER ESPLETARE LE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO.

PRESCRIZIONI GENERALI

1. — Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio devono possedere sana costituzione, nonché i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.

2. — Nelle visite per l'accertamento iniziale dell'idoneità, coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata nella tabella seguente sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste nella tabella stessa.

3. — Coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prescritta hanno l'obbligo, durante l'espletamento delle proprie funzioni sull'impianto, di usare sempre occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti adatte. Coloro che espletano le funzioni di responsabile dell'esercizio hanno inoltre l'obbligo di tenere di riserva altro identico paio di occhiali.

4. — Per coloro che raggiungono il visus naturale di 10/10 in un solo occhio e, complessivamente, raggiungono con l'uso di una lente per l'altro occhio il limite di visus stabilito nella tabella seguente, è consentito l'uso di una lente a contatto per l'occhio con ridotta acutezza visiva.

5. — Il senso cromatico è da ritenere « soddisfacente » quando risulti accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno.

6. — Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva possono essere effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione), ovvero per mezzo di equivalente accertamento audiometrico.

TABELLA DEI REQUISITI FISICI

FUNZIONI	Vista				Percezione uditiva
	Acutezza visiva		Campo visivo	Campo cromatico	
	Grado	Correzioni ammesse			
1) Direttore di esercizio:					
a) visita iniziale	10/10 in ciascun occhio	Lenti sferiche di valore massimo di + 4D ovvero — 5D (purché la differenza di refrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie) Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata	Normale	Normale	Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio
b) visita di revisione	6/10 complessivamente o in un solo occhio	Lenti sferiche o cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate di qualsiasi valore diottrico	Normale	Soddisfacente	Voce di conversazione alla distanza di 1 m complessivamente o da un solo orecchio
2) Responsabile dello esercizio:					
a) visita iniziale	10/10 in ciascun occhio	Come al punto 1 *a*)	Normale	Normale	Come al punto 1 *a*)
b) visita di revisione	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nel-l'occhio peggiore	Lenti sferiche di qualsiasi valore diottrico (purché la differenza fra le due lenti non sia superiore a 3 diotrie) Lenti cilindriche, per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata	Normale	Soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio peggiore

ALLEGATO II

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE O DI RESPONSABILE DELL'ESERCIZIO.

GENERALITA'

Gli argomenti compresi nel programma d'esame vanno riferiti alla categoria di impianti per la quale l'interessato richiede l'accertamento della propria idoneità tecnica. Il contenuto di tali argomenti va adeguato alla funzione richiesta dall'interessato e risulta quindi maggiormente approfondito per chi aspira ad espletare le funzioni di direttore d'esercizio, rispetto a chi richiede di espletare quelle di responsabile dell'esercizio.

Il programma d'esame per chi aspira ad espletare le funzioni di responsabile dell'esercizio comprende anche: nozioni di pronto soccorso in caso di ferite, emorragie, fratture e congelamenti; trasporto infortunati; respirazione artificiale.

PROGRAMMA DI ESAME

1) Nozioni sulla normativa amministrativa e tecnica relativa alla concessione, alla costruzione ed all'esercizio degli impianti a fune.

2) Nozioni tecniche di carattere generale attinenti agli impianti a fune:

a) elementi di elettrotecnica;

b) elementi di meccanica e tecnologia dei materiali;

c) elementi di disegno tecnico elettro-meccanico.

3) Tipi di impianti, descrizione generale sulla costituzione ed il funzionamento delle parti principali e terminologia.

4) Impianto elettrico:

a) costituzione e funzionamento dei componenti relativi ai circuiti di potenza, comando, segnalazione, sicurezza e allarme e funzionamento dei relativi circuiti;

b) esercizio, manutenzione, controllo.

5) Impianto meccanico:

a) costituzione e funzionamento delle strutture, macchine e meccanismi di stazione e di linea (motori elettrici, termici, idraulici; riduttori, freni; veicoli; morse; carrelli; sostegni; scarpe; rulliere, ecc.);

b) tipi e funzioni delle funi, impalmature, teste fuse, attacchi di estremità, dispositivi di tensione;

c) esercizio, manutenzione e controllo.

6) Prevenzione degli infortuni sul lavoro: nozioni sulla normativa generale e specifica; protezioni fisse e mobili; attrezzature e dispositivi per le operazioni di manutenzione e controllo;

7) Governo del personale; disciplina, formazione dei turni di servizio, aggiornamento professionale comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico.

8) Prove pratiche sull'impianto:

a) effettuazione di semplici misure elettriche e meccaniche; controllo, regolazione ed aggiustaggio di meccanismi, ecc;

b) manovre di funzionamento delle varie parti dell'impianto;

c) operazioni di salvataggio in linea.

ALLEGATO III

MINISTERO DEI TRASPORTI

DIREZIONE GENERALE DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE
E DEI TRASPORTI IN CONCESSIONE

Ufficio . . .

Certificato di idoneità per l'espletamento delle funzioni di

(*) *Direttore d'esercizio* / *Responsabile dell'esercizio*

per i servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti funicolari aerei e terrestri

CODICE ../.../..

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1533(56)72.50.

Ai sensi dell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e dell'art. 10 del predetto decreto ministeriale 5 giugno 1985, si certifica che il sig. . nato a . . ., il . . . domiciliato in . titolo di studio . . . è stato riconosciuto idoneo ad espletare le funzioni sopraindicate per impianti funicolari aerei e terrestri della categoria: . . .

La validità del presente certificato deve essere confermata ogni cinque anni.

., li . . .

Il direttore dell'ufficio
. .

(*) Sbarrare la funzione che non ricorre.

ALLEGATO III
(*retro*)

Conferme di validità

N. . . . . Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1533, la validità del presente certificato è confermata sino al . . . . .

. . . .

Il direttore dell'ufficio
. . . . .

N. . . . . Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1533, la validità del presente certificato è confermata sino al . . . .

. . . .

Il direttore dell'ufficio
. . . .

N. . . . . Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1533, la validità del presente certificato è confermata sino al . . . .

. . . .

Il direttore dell'ufficio
. . . . . .

N. . . . . Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1533, la validità del presente certificato è confermata sino al . . . .

. . . ., . . .

Il direttore dell'ufficio
. . . .

N. . . . . Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1533, la validità del presente certificato è confermata sino al . . . .

. . . ., . . .

Il direttore dell'ufficio
. . . .

N. . . . . Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1533, la validità del presente certificato è confermata sino al . . . .

. . . ., . . .

Il direttore dell'ufficio
. . . .

N. . . . . Vista la documentazione prodotta ai sensi dell'art. 11 del decreto ministeriale 5 giugno 1985, n. 1533, la validità del presente certificato è confermata sino al . . . .

. . . ., . . .

Il direttore dell'ufficio
. . . .

Annotazioni relative alle sospensioni di validità:

. . . .
. . . .
. . . .

NOTE

([1]) Il testo dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento della idoneità tecnico-professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti, ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso, per

l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000».

(²) Il testo dell'art. 91 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Il direttore o il responsabile dell'esercizio rappresenta l'azienda presso gli organi di vigilanza dello Stato, delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni e risponde dell'efficienza del servizio a fini della sicurezza e della regolarità. A tali effetti, in particolare, il direttore o il responsabile dell'esercizio cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio stesso, delle disposizioni contenute negli atti di concessione, nonché delle prescrizioni impartite dai competenti uffici della M.C.T.C., delle regioni e degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, le risponde verso detti organi per tutte le trasgressioni ed irregolarità che si dovessero verificare nell'esercizio. Restano ferme le responsabilità delle aziende esercenti e degli amministratori ai sensi del codice civile e delle altre specifiche disposizioni di legge.

Fermo restando quanto disposto dall'allegato *A* al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, per le aziende tenute ad applicarlo, gli amministratori delle aziende esercenti devono attribuire al direttore od al responsabile dell'esercizio i poteri e gli strumenti per l'effettivo governo del servizio di trasporto, ivi compreso, in particolare, quello di dare il proprio benestare sull'assunzione del personale dell'esercizio e sul conferimento e la variazione delle relative mansioni.

Il direttore o il responsabile dell'esercizio ha l'obbligo di risiedere in prossimità di una delle stazioni principali del servizio di trasporto al quale è preposto, salvo motivata deroga accordata dal competente ufficio della M.C.T.C. nonché dagli organi regionali per i servizi rientranti nelle loro attribuzioni. Egli deve comunque essere reperibile nei periodi di funzionamento del servizio stesso.

Per l'eventualità di sua temporanea assenza od impedimento, il direttore od il responsabile dell'esercizio deve nominare un sostituto di sua fiducia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti»

(³) Il testo dell'art. 95 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Il Ministro dei trasporti emana le norme regolamentari, in relazione alle diverse esigenze proprie delle ferrovie dello Stato e delle ferrovie in concessione, relative:

1) alle modalità di svolgimento dell'esercizio, al movimento ed alla circolazione dei treni e veicoli;

2) al segnalamento ed alle telecomunicazioni lungo le linee, nelle stazioni, nei posti di servizio, nei veicoli e negli impianti in genere;

3) alle caratteristiche generali delle linee e degli impianti;

4) alle caratteristiche tecniche e funzionali cui deve corrispondere il materiale mobile.

Per i veicoli destinati a circolare su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada, delle relative disposizioni di esecuzione e delle leggi speciali.»

(⁴) Il testo dell'art. 100 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Il Ministro dei trasporti emana, per le ferrovie in concessione, le norme regolamentari riguardanti:

1) le modalità e la frequenza delle verifiche e prove funzionali da effettuare periodicamente, od a seguito di incidenti, ovvero qualora sorgano dubbi sul permanere delle necessarie condizioni di sicurezza, per la sede, per le principali opere d'arte, per gli impianti, per il materiale mobile, nonché per qualsiasi apparecchiatura attinente alla sicurezza dell'esercizio;

2) la determinazione delle verifiche e prove cui provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. e di quelle cui devono invece autonomamente provvedere i direttori o i responsabili dell'esercizio, ovvero gli assistenti tecnici di cui al quarto comma del precedente art. 90, in relazione alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto;

3) la tenuta delle registrazioni relative allo stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile;

4) le indicazioni da apporsi sul materiale mobile e su sue parti di rilevante importanza per consentirne l'individuazione;

5) la formazione, nell'ambito delle disposizioni regolanti l'orario di lavoro, dei turni di servizio per il personale addetto a mansioni interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio;

6) la determinazione delle qualifiche del personale che deve essere giurato nelle forme di legge agli effetti del quarto comma del precedente art. 71;

7) l'istituzione di temporanei servizi sostitutivi di quelli ferroviari forzatamente sospesi;

8) la libera circolazione, nell'ambito delle vigenti disposizioni di legge ed in relazione all'espletamento delle funzioni previste dalle presenti norme, per il personale della M.C.T.C., per quello di altre amministrazioni dello Stato che presta la propria opera presso il Ministero dei trasporti in collaborazione con la M.C.T.C., nonché per coloro che, nell'interesse della stessa svolgono attività di ricerca, studio o consulenza, ferme restando le competenze delle regioni in ordine alla libera circolazione, nell'ambito dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni delle regioni stesse, per il personale addetto alla vigilanza su tali servizi.

Per i servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni, alle verifiche e prove alle quali provvedono i competenti uffici della M.C.T.C. ai sensi del precedente primo comma, punto 2), partecipano, agli effetti della regolarità dell'esercizio, gli organi regionali.

I competenti uffici della M.C.T.C. hanno facoltà di effettuare ispezioni sulla tenuta dello stato di servizio o di conservazione della sede, delle principali opere d'arte, degli impianti, delle apparecchiature e del materiale mobile, nonché sulle verifiche e prove cui, ai sensi del precedente primo comma, punto 2), provvedono autonomamente i direttori o i responsabili dell'esercizio.

In relazione all'esito sfavorevole delle verifiche e prove di cui al primo comma o delle ispezioni di cui al terzo comma, i competenti uffici della M.C.T.C. possono revocare l'autorizzazione di cui al primo comma del precedente art. 4, ovvero il nulla osta tecnico di cui al terzo comma dello stesso articolo, secondo che si tratti rispettivamente di servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli organi statali o regionali.

Qualora insorgano ragioni di pubblica incolumità, i competenti uffici della M.C.T.C., gli organi delle regioni nonché quelli degli enti locali territoriali possono inoltre disporre la sospensione dell'esercizio per i servizi rientranti nelle rispettive attribuzioni.

Per quanto concerne le revisioni degli autobus dei servizi di pubblico trasporto effettuati su strada restano ferme le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione.»

(⁵) Il testo dell'art. 101 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Il direttore generale della M.C.T.C., in relazione alle caratteristiche ed alle peculiarità dei diversi tipi di servizi di pubblico trasporto, emana le disposizioni riguardanti:

1) l'applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 3) e 4) del precedente art. 95, nonché di quelle di cui al precedente art. 100;

2) l'espletamento da parte del personale della M.C.T.C. delle funzioni di vigilanza previste dalle presenti norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dei servizi di pubblico trasporto rientranti nelle competenze statali e, per quanto riguarda la polizia e la sicurezza, anche di quelli rientranti nelle competenze regionali;

3) le modalità per l'accertamento delle infrazioni previste dalle presenti norme;

4) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al precedente art. 3, secondo comma;

5) il rilascio, da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., dell'approvazione o del nulla osta di cui al successivo art. 102, secondo comma».

(⁶) Il testo dell'art. 102 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Il direttore o il responsabile dell'esercizio di ogni ferrovia in concessione deve emanare nei limiti e nel rispetto dei patti di concessione e delle altre norme:

1) le disposizioni interne in applicazione delle norme regolamentari di cui ai punti 1) e 2) del precedente art. 95 in relazione alle caratteristiche e peculiarità del servizio;

2) le disposizioni interne riguardanti:

a) l'impiego delle apparecchiature di trazione;

b) la manutenzione della sede, degli impianti e delle apparecchiature;

c) la condotta, la scorta e la manutenzione del materiale mobile;

d) l'illuminazione dei veicoli, delle stazioni, dei passaggi a livello e degli altri impianti necessari per il servizio nelle ore notturne;

e) le misure da adottare, ai fini della sicurezza, durante lo svolgimento dei lavori alla sede ed agli impianti, della linea e delle stazioni;

f) il numero delle corse da effettuare giornalmente, nonché il numero delle fermate;

g) l'ubicazione delle fermate;

h) le velocità ammesse e gli orari;

i) la composizione dei treni, la capacità dei veicoli e le relative condizioni di frenatura;

l) la disciplina dell'accesso ai posti di manovra o di controllo dei veicoli e delle stazioni;

m) il numero e l'ubicazione dei mezzi di soccorso, nonché le modalità per lo svolgimento delle relative operazioni;

n) i servizi delle stazioni e della linea, l'esercizio dei passaggi a livello ed i servizi ai veicoli.

Le disposizioni interne di cui al precedente comma, salvo quelle di cui al punto 2), lettere *d)* ed *e)*, devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte degli stessi uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni regionali; detto nulla osta non è peraltro richiesto per le disposizioni interne di cui al precedente punto 2), lettera *f)*.

Agli effetti della valutazione delle esigenze locali di pubblico interesse, il numero e gli orari delle corse giornaliere nonché il numero e l'ubicazione delle fermate, per i servizi di pubblico trasporto rientranti nelle attribuzioni degli enti locali territoriali, devono essere anche da questi approvati».

(7) Il testo dell'art. 93 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Il direttore o il responsabile dell'esercizio deve dare immediata comunicazione telegrafica al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione degli incidenti interessanti la sicurezza e la regolarità dell'esercizio.

Entro cinque giorni dall'accaduto il direttore o il responsabile dell'esercizio deve inviare agli uffici indicati al precedente comma un rapporto sull'incidente, con indicazione dei provvedimenti eventualmente adottati o con proposte circa quelli da adottare.

Per gli incidenti dai quali siano derivati danni alle persone, entro i successivi cinque giorni il direttore o il responsabile dell'esercizio deve disporre l'espletamento di una inchiesta, invitando ad intervenirvi il competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

In caso di incidente dal quale siano derivati danni solo a cose, i competenti uffici della M.C.T.C. possono invitare il direttore od il responsibile dell'esercizio ad espletare la relativa inchiesta, qualora la natura e le modalità dell'incidente stesso coinvolgano la sicurezza dell'esercizio.

Le risultanze delle inchieste, unitamente alle eventuali proposte di conseguenti provvedimenti, devono essere immediatamente comunicate al competente ufficio della M.C.T.C. e della regione.

Il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo è punito con l'ammenda da L. 50.000 a L. 150.000 e, in caso di recidiva, da L. 200.000 a L. 600.000».

(8) Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Tutto il personale delle ferrovie deve essere idoneo a soddisfare le condizioni poste dalle leggi e dai regolamenti per le mansioni che deve svolgere.

Per il personale delle F.S., l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento di abilitazioni a determinate mansioni sono disciplinati dalle norme in materia.

Per il personale delle ferrovie in concessione e degli altri servizi di pubblico trasporto di competenza degli organi dello Stato l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da opposite norme emanate dal Ministro dei trasporti.

Per il personale dei servizi di pubblico trasporto di competenza delle regioni l'accertamento delle idoneità ed il conseguimento delle abilitazioni sono regolati da apposite norme emanate dal Ministro dei trasporti, se addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio, e dai competenti organi regionali, se addetto ad altre mansioni.

Per i conducenti degli autobus il prescritto certificato di abilitazione professionale è rilasciato secondo le norme del vigente codice della strada e delle relative disposizioni di esecuzione».

(9) Il testo dell'art. 90 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«L'incarico di direttore o di responsabile dell'esercizio è subordinato all'assenso della M.C.T.C., per i servizi di competenza statale, o degli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte della stessa M.C.T.C., per i servizi di competenza regionale o degli enti locali territoriali.

Ai fini della sicurezza, l'assenso od il nulla osta di cui al precedente comma sono subordinati all'accertamento dell'idoneità tecnico professionale, fisica e morale della persona proposta quale direttore o responsabile dell'esercizio, sulla base delle disposizioni che verranno stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, con il quale verranno altresì fissate le categorie di aziende o i sistemi di trasporto per i quali viene richiesta l'una o l'altra funzione.

La M.C.T.C. o gli organi regionali nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono in qualunque momento revocare l'assenso o il nulla osta di cui al precedente primo comma, richiedendo la sostituzione del direttore o del responsabile dell'esercizio ove questi dimostri imperizia o negligenza nell'espletamento dei propri compiti, ovvero quando ne sia venuta meno l'idoneità fisica o morale.

Quando le disposizioni del decreto di cui al precedente secondo comma consentono l'espletamento delle funzioni di direttore o di responsabile dell'esercizio anche a persone sprovviste di specifico titolo di studio professionale ad indirizzo tecnico, gli amministratori delle aziende esercenti ove si avvalgano di detta facoltà, devono designare un assistente tecnico, in possesso del titolo di studio fissato con il decreto stesso, per l'assolvimento delle specifiche incombenze a carattere professionale determinate, per ciascun tipo di servizio di trasporto, con le norme di cui ai successivi articoli 100 e 102.

Per il caso di mancata designazione dell'assistente tecnico da parte degli amministratori dell'azienda esercente, si applicano le disposizioni del precedente art. 89, quarto comma, salvo la misura della ammenda che è fissata da L. 250.000 a L. 750.000.»

(10) Il testo dell'art. 6 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Le aziende esercenti ferrovie devono essere provviste dei mezzi necessari per assicurare l'espletamento del servizio e per eseguire l'ordinaria manutenzione dei veicoli, della propria sede, degli impianti e delle apparecchiature.»

(11) Il testo dell'art. 7 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

«Le ferrovie e le loro dipendenze devono essere mantenute in buono stato di efficienza per la sicura circolazione dei treni e veicoli, in rapporto alle condizioni di esercizio, e provviste del personale necessario a garantire la sicurezza e la regolarità del servizio.

Per ogni azienda esercente ferrovie in concessione il numero degli addetti necessario per il servizio è determinato, sentito il direttore od il responsabile dell'esercizio, dal direttore generale della M.C.T.C. per i servizi rientranti nelle attribuzioni statali, o dagli organi regionali, previo nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C., per i servizi rientranti nelle attribuzioni delle regioni.

Per le aziende non tenute ad applicare le norme del regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, la determinazione di cui al precedente comma è limitata alle qualifiche di cui alla legge 1° febbraio 1978, n. 30 interessanti la sicurezza dell'esercizio.

Per le aziende esercenti sia servizi rientranti nelle attribuzioni statali, sia servizi rientranti nelle attribuzioni regionali, il numero degli addetti di cui al precedente secondo comma è determinato con provvedimento, rispettivamente, del direttore generale della M.C.T.C., qualora risulti quantitativamente prevalente il personale addetto ai primi, o degli organi regionali nel caso contrario. Ciascuno dei predetti organi, nell'adottare il provvedimento di competenza, dovrà acquisire come vincolanti le determinazioni dell'altro per i servizi rientranti nelle attribuzioni di quest'ultimo, fermo restando il nulla osta ai fini della sicurezza da parte dei competenti uffici della M.C.T.C. per il personale dei servizi di interesse regionale.

([12]) Il testo dell'art. 10 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

« Il personale delle ferrovie ha l'obbligo di svolgere con la necessaria diligenza il proprio servizio, osservando le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle istruzioni in vigore.

Esso deve adoperarsi con diligenza anche nei casi non previsti dalle norme, ai fini della sicurezza e della regolarità dell'esercizio.

Nei rapporti con il pubblico il personale stesso è tenuto ad usare la massima correttezza.

Le aziende esercenti sono tenute a vigilare su tali adempimenti, applicando in caso di inosservanza le sanzioni disciplinari stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

Fatte salve le eventuali sanzioni disciplinari previste dalle norme in vigore, il personale delle ferrovie in concessione riconosciuto responsabile di incidenti od inconvenienti che abbiano arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio non può comunque essere impiegato nelle mansioni in precedenza espletate se non a seguito di nuovo accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni stesse, secondo quanto stabilito dal precedente art. 9. Per i conducenti degli autobus in servizio pubblico resta fermo quanto stabilito dal vigente codice della strada. »

([13]) Il testo dell'art. 12 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

« L'orario e la composizione dei treni nonché l'orario o il numero delle corse degli altri mezzi di trasporto sono stabiliti in relazione alle esigenze del traffico, in modo che il servizio sia adeguato alla normale affluenza di viaggiatori e alla richiesta di trasporto delle merci, tenuto conto delle caratteristiche tecniche degli impianti, del materiale mobile e delle necessità dell'esercizio con particolare riguardo alla sicurezza.

Inoltre, le aziende esercenti adotteranno tutte le possibili misure per fronteggiare le maggiori esigenze del traffico in determinati periodi o in eccezionali circostanze. »

([14]) Il testo dell'art. 89 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

« Le aziende esercenti ferrovie in concessione devono avere un direttore od un responsabile dell'esercizio.

Pr le aziende di maggiori dimensioni, ovvero esercenti servizi di trasporto di diversa natura, la M.C.T.C. o gli organi regionali, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, anche in assenza di specifica proposta dell'azienda esercente, possono disporre la nomina di più direttori o responsabili dell'esercizio, ciascuno dei quali risponde per linee o gruppi di linee costituenti complessi omogenei, ovvero distinte per natura del servizio di trasporto.

Nei limiti stabiliti ai fini della sicurezza dalla M.C.T.C., può essere consentito che la stessa persona assolva le funzioni di direttore o responsabile dell'esercizio per linee esercitate da aziende diverse.

Gli amministratori delle aziende di cui al primo comma che non provvedono entro i termini ultimativi stabiliti dalla M.C.T.C. o dai competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio sono puniti con l'ammenda da L. 330.000 a L. 1.000.000.

Quando gli amministratori non provvedono entro i successivi termini ultimativi alla nomina del direttore o del responsabile dell'esercizio, la M.C.T.C. o i competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni, dispongono per la decadenza della concessione. »

([15]) Il testo dell'art. 94 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

« Le contravvenzioni di cui ai precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 vengono accertate, mediante processo verbale, dai funzionari della M.C.T.C. addetti alla vigilanza o dai funzionari dei competenti organi delle regioni o degli enti locali territoriali, secondo le rispettive attribuzioni.

La contestazione, ove possibile, deve essere fatta immediatamente. Comunque, entro quindici giorni dall'accertamento, deve essere notificato al contravventore il verbale di cui al comma precedente

Per le trasgressioni alle prescrizioni, il direttore o il responsabile dell'esercizio incorre nelle sanzioni previste ai numeri 3) e 4) del precedente art. 92, primo comma, dopo trascorso inutilmente il termine fissato nell'atto di intimazione.

E' ammessa l'oblazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 89, 90, 92 e 93, secondo quanto stabilito dall'art. 162 del codice penale.

Salvo il caso di servizio di pubblico trasporto esercitato in regime di gestione commissariale governativa, le aziende esercenti sono civilmente obbligate, in solido con i direttori o i responsabili dell'esercizio, per le ammende di cui al presente titolo, secondo gli articoli 196 e 197 del codice penale. »

([16]) Il testo dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 è il seguente:

« *Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.* — L'atto di notorietà concernente fatti, stati o qualità personali che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo dinanzi al funzionario competente a ricevere la documentazione, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalità di cui all'art. 20. ».

([17]) Il testo dell'art. 92 del D.P.R. n. 753/80 è il seguente:

« Le infrazioni da parte del direttore o del responsabile dell'esercizio alle norme di leggi e di regolamenti riguardanti l'esercizio nonché alle disposizioni contenute negli atti di concessione e le trasgressioni alle prescrizioni ufficialmente impartite dagli organi di vigilanza statali, regionali e degli enti locali, secondo le rispettive attribuzioni, sono punite con le seguenti ammende:

1) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla sicurezza dell'esercizio da L. 250.000 a L. 750.000; tali misure sono aumentate di un terzo qualora l'esercizio risulti effettuato con dispositivi di sicurezza o di soccorso, stabiliti per quel determinato servizio di trasporto, mancanti o inefficienti e non siano ammesse altre idonee misure atte a tutelare la sicurezza delle persone e delle cose, ovvero nel caso che venga addetto a mansioni interessanti la sicurezza personale non all'uopo abilitato;

2) per ogni infrazione alle norme e disposizioni relative alla regolarità dell'esercizio da L. 100.000 a L. 300.000;

3) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la sicurezza dell'esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione da L. 100.000 a L. 300.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 330.000 a L. 1.000.000;

4) per la trasgressione alle prescrizioni concernenti la regolarità dell'esercizio:

a) per la trasgressione ad una prima intimazione, da L. 30.000 a L. 90.000;

b) per la trasgressione ad una seconda intimazione, da L. 100.000 a L. 300.000;

c) per la trasgressione ad una terza intimazione, da lire 300.000 a L. 900.000.

Nel caso che, dopo la seconda o la terza delle intimazioni previste rispettivamente ai punti 3) e 4) del precedente comma, non risultino ottemperate le prescrizioni impartite, la M.C.T.C. e di competenti organi regionali, secondo le rispettive attribuzioni, revocano, con provvedimento motivato, l'assenso o il nulla osta di cui al precedente art. 90 nei confronti del direttore o del responsabile dell'esercizio. ».

([18]) Si trascrivono le parti non abrogate del paragrafo 4.2 del decreto ministeriale 15 marzo 1982:

« 4.2.1. — L'esercente deve essere sempre provvisto del personale necessario, ai fini della sicurezza e della regolarità, all'esercizio dell'impianto, tenuto conto delle sue caratteristiche, dell'orario giornaliero e dei periodi di attività.

4.2.7. — Per il personale addetto all'impianto si applicano le disposizioni specifiche emanate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

4.2.8. — In applicazione delle predette disposizioni, si considera addetto a mansioni interessanti la sicurezza dell'esercizio il seguente personale:

1) responsabile dell'esercizio;

2) sostituto del responsabile dell'esercizio;

3) macchinista;

4) agenti addetti alle stazioni;

5) agente incaricato di sorvegliare punti particolari della linea (eventuale).

4.2.9. — Per gli impianti rientranti nelle attribuzioni regionali, agli effetti del nulla osta previsto dall'art. 7, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, il quantitativo minimo di agenti, con le relative mansioni, da adibire al servizio è stabilito, per ogni impianto, tenuto conto delle sue caratteristiche, dell'orario giornaliero e dei periodi di attività. Comunque devono essere contemporaneamente presenti durante il servizio almeno: il macchinista e l'addetto alla stazione di rinvio; avuto riguardo a speciali caratteristiche dell'impianto e del suo tracciato, il competente ufficio periferico della M.C.T.C. può disporre la presenza di altri agenti incaricati di sorvegliare punti particolari della linea.

4.2.10. — Il responsabile dell'esercizio deve risiedere durante il servizio in prossimità dell'impianto e deve comunque essere in ogni momento prontamente reperibile.

4.2.11. — I nominativi di tutto il personale addetto all'impianto con le rispettive mansioni, nonché ogni variazione devono essere comunicati al competente ufficio periferico della M.C.T.C., nonche agli organi regionali, Per gli impianti rientranti nelle loro attribuzioni.»

([19]) Si trascrive l'intero testo dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1957, n. 1367 (il cui secondo comma viene abrogato dall'art. 21 del decreto qui pubblicato):

«*Personale.* — L'impianto deve essere provveduto del personale necessario per assicurare un regolare servizio. Esso deve quindi comprendere:

il direttore;

il capo del servizio;

uno o piu macchinisti;

un congruo numero di agenti in relazione alle caratteristiche dell'impianto;

eventuale personale ausiliario per agevolare le operazioni di recupero dei viaggiatori in linea.

Il direttore, cui è affidata la responsabilità della manutenzione, dell'efficienza degli impianti e della regolarità e sicurezza dell'esercizio, deve essere abilitato ad esercitare la professione di ingegnere nel territorio dello Stato ed aver pratica dei trasporti a fune; viene nominato dall'esercente previo benestare dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della M.C.T.C. il quale in qualsiasi momento può richiederne la sostituzione.

Il capo del servizio è responsabile dell'osservanza delle disposizioni contenute nel regolamento di esercizio e di quelle impartite dal direttore nei riguardi del servizio; egli deve risiedere sul posto durante il funzionamento dell'impianto e supplire con la propria iniziativa in tutti quei casi in cui per situazioni particolari si renda necessario integrare le disposizioni ricevute onde garantire la sicurezza e regolarità del servizio: viene proposto dal direttore di esercizio e nominato dall'esercente previo benestare dell'ispettorato compartimentale M.C.T.C., il quale, attraverso la documentazione esibita e mediante l'effettuazione di prove a carattere pratico, deve accertare l'idoneità morale, fisica e tecnica della persona proposta. Tale accertamento può essere ripetuto periodicamente onde constatare la permanenza delle condizioni che hanno dato luogo al benestare; l'esito sfavorevole, comporta la sostituzione del capo del servizio.

Gli agenti dell'impianto devono essere riconosciuti idonei all'esercizio delle loro mansioni dal direttore e dal capo del servizio, previa visita medica di controllo; ove esplichino funzioni interessanti la sicurezza dell'esercizio devono dimostrare la loro idoneità superando apposito esame al quale può partecipare, ove l'amministrazione lo ritenga opportuno, un ingegnere dell'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della M.C.T.C.

Tutto il personale deve godere della cittadinanza italiana; ad esso è riconosciuta durante il servizio, in forza di quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 10 della legge 23 giugno 1927, n. 1110 e dall'art. 273 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, la qualifica di pubblici ufficiali di cui all'art. 115 del citato testo unico. I nominativi del personale con le rispettive mansioni devono essere comunicati all'ispettorato compartimentale o ufficio distaccato della M.C.T.C.»

(3952)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 24 luglio 1985.

Pagamento del premio e del premio complementare alla nascita dei vitelli per la campagna 1985-86.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 1310/85 del Consiglio del 23 maggio 1985 relativo alla concessione di un premio e di un premio complementare, per la nascita dei vitelli per la campagna 1985-86;

Visto il regolamento CEE n. 1638/85 della commissione del 17 giugno 1985 che stabilisce le modalità di applicazione per il pagamento del premio e del premio complementare per la nascita dei vitelli;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 610, sul riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Visto l'art. 18, terzo comma, della legge 29 dicembre 1984, n. 887;

Considerato lo stato di difficoltà in cui versa il settore zootecnico ed in particolare l'allevamento bovino;

Ritenuta la necessità di adottare tutte le misure che possano contribuire al sostegno del mercato, compresa la corresponsione del premio complementare autorizzato dall'art. 2 del citato regolamento CEE n. 1310/85;

Decreta:

Art. 1.

In applicazione dei regolamenti CEE n. 1310/85 e n. 1638/85, citati in premessa, per i vitelli nati dal 27 maggio 1985 al 6 aprile 1986 sono concessi un premio ed un premio complementare.

Il premio complementare è corrisposto nella misura di 23 ECU, che si aggiungono al premio di 9 ECU a carico del F.E.O.G.A.

Art. 2.

All'erogazione dei premi, di cui all'art. 1, provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - A.I.M.A., ai sensi dell'art. 3, lettera *c*), della legge n. 610/82, avvalendosi della collaborazione delle regioni e delle province autonome per l'istruzione delle domande, l'espletamento dei controlli e la liquidazione dei premi.

Art. 3.

Gli allevatori, detentori della vacca genitrice che intendono beneficiare del premio, devono presentare domanda agli organismi designati dalle regioni o dalle province autonome, secondo le modalità che saranno stabilite dall'A.I.M.A.

La domanda, che deve contenere l'impegno dell'allevatore a mantenere in vita il vitello per un periodo di sei mesi, deve essere presentata entro novanta giorni dalla nascita del vitello e comunque in tempo utile per consentire l'accertamento, da parte degli organismi regionali di controllo, del rispetto degli obblighi di cui all'art. 1 del regolamento CEE n. 1638/85.

Art. 4.

Gli organismi regionali di cui all'art. 3, provvedono alla identificazione del vitello utilizzando una fascetta auricolare o altri mezzi equivalenti.

Gli stessi organismi verificano l'esistenza in vita del vitello al sesto mese di età.

Art. 5.

In caso di cessione, l'obbligo al mantenimento in vita del vitello per il periodo prescritto può essere trasferito ai cessionari. In tal caso il detentore della vacca genitrice è tenuto a notificare il trasferimento allo stesso ufficio presso il quale ha presentato la domanda di premio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1985

Il Ministro: PANDOLFI

(4069)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 4 luglio 1985.

Determinazione dell'importo degli interessi da corrispondere sui certificati del Tesoro in Euroscudi con godimento 16 luglio 1984, relativamente alla prima cedola, di scadenza 16 luglio 1985.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 210999/66-AU-68 del 23 giugno 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 3 luglio 1984, con cui è stata disposta un'emissione di certificati del Tesoro in ECU con godimento 16 luglio 1984, di durata settennale, al tasso d'interesse annuo dell'11,25%, per l'importo di 700 milioni di ECU;

Visto, in particolare, l'art. 9 del richiamato decreto ministeriale del 23 giugno 1984, con cui, fra l'altro, si dispone che l'importo degli interessi da pagare annualmente sui predetti titoli, relativamente alla quota degli stessi CTE circolante all'interno, è determinato con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi nei primi venti giorni del mese di giugno precedente la scadenza della cedola di interesse;

Considerato che occorre determinare l'importo degli interessi da pagare relativamente alla prima cedola, di scadenza 16 luglio 1985, dei predetti certificati del Tesoro in ECU;

Visto il proprio decreto n. 311685/66-AU-68 del 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 134 dell'8 giugno 1985, con cui si è provveduto a regolare i rapporti tra Tesoro e Banca d'Italia in ordine al servizio di pagamento dei ripetuti certificati;

Visto, in particolare, il quarto comma dell'art. 1 del predetto decreto del 16 aprile 1985, con cui si stabilisce che, in relazione alla variabilità dell'ammontare dei titoli di che trattasi circolanti all'interno, la Banca d'Italia provvederà a comunicare al Tesoro, entro il mese di giugno di ogni anno, il capitale nominale complessivo dei certificati stessi, sul quale devono essere effettuati i pagamenti in lire;

Visto il telex in data 25 giugno 1985, con cui la Banca d'Italia ha comunicato, tra l'altro, che:

l'importo nominale dei CTE con godimento 16 luglio 1985 attualmente circolanti all'interno, e sui quali deve essere effettuato il pagamento degli interessi relativamente alla prima cedola, di scadenza 16 luglio 1985, è di 664.000.000 ECU;

la media aritmetica dei tassi ufficiali di cambio lira italiana/ECU, comunicati dall'Ufficio italiano dei cambi e riferentesi ai primi venti giorni del mese di giugno 1985, è di L. 1.431,55 per ogni ECU;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del decreto ministeriale n. 210999/66-AU-68 del 23 giugno 1984, meglio specificato nelle premesse, l'importo degli interessi da pagare in lire italiane sulla quota attualmente circolante all'interno (pari a nominali 664.000.000 ECU) dei CTE settennali con godimento 16 luglio 1984, ammonta a L. 106.936.785.000, relativamente alla prima cedola, di scadenza 16 luglio 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1985
Registro n. 23 Tesoro, foglio n. 374

(4053)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 19 luglio 1985.

Approvazione dei modelli della domanda di concessione edilizia o autorizzazione in sanatoria di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive;

Visto il decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298, che, all'art. 9 stabilisce che, al fine di assicurare la base informativa per la rilevazione della consistenza e delle caratteristiche delle opere abusive realizzate fino al 1° ottobre 1983, il Ministero dei lavori pubblici predispone il modello per la domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria da presentare ai sensi dell'art. 35 della legge 28 febbraio 1985, n. 47;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito modello di domanda — denominato modello 47/85 — distinto nei modelli 47/85-A, 47/85-B, 47/85-C, 47/85-D in relazione alla tipologia di abuso da dichiarare e in un modello riepilogativo, denominato modello 47/85-R.

Art. 2.

Le domande di concessione o di autorizzazione in sanatoria debbono essere presentate esclusivamente sui modelli approvati, appositamente predisposti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 luglio 1985

Il Ministro: NICOLAZZI

A	RISERVATO AL COMUNE	
	Denominazione e N. Distintivo (secondo la classificazione ISTAT)	
	COMUNE	
	PROVINCIA	
	N. PROTOCOLLO	

B	N. PROGRESSIVO	⎣ ⎣ ⎣ ⎣ ⎣ ⎣ ⎣ ⎣ ⎣ ⎦

Al Signor Sindaco del Comune di

....

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MOD. 47/85-A

OPERE AD USO RESIDENZIALE

Domanda di sanatoria per le opere rientranti nelle tipologie di abuso 1-2-3 di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

Per le domande seguite da quadratino occorre barrare così ☒ la risposta che fa al caso

RICHIEDENTE

COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________

NOME ____________________

NUMERO DI CODICE FISCALE [ ]

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla) ⎣⎦
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P. ⎣ ⎣ ⎣ ⎣ ⎦

NATURA GIURIDICA* ⎣⎦

Se il richiedente è persona fisica indicare:

Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno ⎣ ⎣ ⎣ ⎣ 1 ⎣ ⎣ ⎦	STATO CIVILE ⎣⎦	TITOLO DI STUDIO ⎣⎦
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA (sigla) ⎣⎦

CONDIZIONE PROFESSIONALE	QUALIFICA	ATTIVITÀ ECONOMICA
⎣⎦	⎣⎦	⎣⎦

Se il richiedente è diverso da "persona fisica" indicare:

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA ⎣⎦

TITOLO IN BASE AL QUALE IL RICHIEDENTE EFFETTUA LA DOMANDA DI SANATORIA

Proprietà	1☐	Locazione	3☐
Possesso ad altro titolo reale	2☐	Altro .... (specificare)	4☐

COSTRUZIONI SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Indicare se l'opera oggetto di sanatoria è stata eseguita **su** aree di *proprietà dello Stato o di Enti Pubblici territoriali:*

1 [si] 2 [no]

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE (Compilare solo se il richiedente è proprietario dell'opera oggetto di sanatoria)

1 COMPRAVENDITA
- — da privati 1☐
- — da impresa di costruzioni 2☐
- — da altra impresa 3☐
- — da altri 4☐

2 DONAZIONE e/o SUCCESSIONE 5☐

3 COSTRUITA IN PROPRIO 6☐

PROPRIETARIO

[illegible]

COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________

NOME ____________________

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla) ⎣⎦
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P. ⎣ ⎣ ⎣ ⎣ ⎦

LOTTIZZAZIONE

Indicare se l'opera oggetto di sanatoria insiste su area lottizzata:

1 [no]

2 [si] con lottizzazione autorizzata e convenzionata

3 [si] con lottizzazione non autorizzata e non convenzionata

SEZIONE PRIMA — OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE GENERALI

A - LOCALIZZAZIONE

LOCALITÀ, VIA, PIAZZA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

In mancanza delle informazioni relative alla toponomastica indicare:

- Catasto terreni: foglio di mappa ☐ numero/i di mappa ☐ ☐ ☐
- Nuovo catasto edilizio urbano: foglio di mappa ☐ numero/i di mappa ☐ ☐ ☐

subalterno ☐

B - ZONA URBANISTICA

	Alla data d'inizio dei lavori	Alla data del 1° ottobre 1983	
- Zona A	1 ☐	1 ☐	.n
- Zona B	2 ☐	2 ☐	
- Zona C	3 ☐	3 ☐	
- Zona D	4 ☐	4 ☐	
- Zona E	5 ☐	5 ☐	
- Zona F	6 ☐	6 ☐	
- Non era vigente alcuno strumento urbanistico	7 ☐	7 ☐	

C - VINCOLI

Indicare se l'area sulla quale sorge l'opera ovvero se il fabbricato ove è ubicata risultano soggetti a vincoli: 1 si 2 no

Se si, indicare il tipo di vincolo

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

D - NATURA DELL'OPERA

d.1 — Opera autonomamente utilizzabile:
- Intero fabbricato 1 ☐
- Porzione di fabbricato 2 ☐

d.2 — Opera non autonomamente utilizzabile: 3 ☐

E - TIPOLOGIA DELL'ABUSO PER IL QUALE È RICHIESTA LA SANATORIA

1. Opere realizzate in assenza e difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici:
   - In assenza della licenza edilizia o concessione 1 ☐
   - In difformità della licenza edilizia o concessione 2 ☐
2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge:
   - In assenza della licenza edilizia o concessione 3 ☐
   - In difformità della licenza edilizia o concessione 4 ☐
3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori:
   - In assenza della licenza edilizia o concessione 5 ☐
   - In difformità della licenza edilizia o concessione 6 ☐

F - EPOCA DI ULTIMAZIONE

Periodo di ultimazione:

Precedente all'1-9-1967 1 ☐ dal 2-9-1967 al 29-1-1977 2 ☐

dal 30-1-1977 all'1-10-1983 3 ☐ **Anno di ultimazione:** 19 ☐

G - DISPONIBILITÀ ALL'USO

Indicare se alla data del 1° ottobre 1983 l'opera era abitabile:

1 si 2 no parzialmente 3 ☐

SEZIONE SECONDA — OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE PARTICOLARI

A - OPERA AUTONOMAMENTE UTILIZZABILE (intero fabbricato o porzione di fabbricato)

a - Dimensioni e consistenza

— Piani fuori terra (compreso il seminterrato) n. ☐

— Piani entroterra n. ☐

— Volume totale (vuoto per pieno) mc ☐

— Superficie
- utile abitabile (compresi gli accessori interni alle abitazioni). (Su) mq ☐
- per servizi ed accessori (esclusi gli accessori interni alle abitazioni). (Snr) mq ☐

Presenza di superfici destinate ad attività non residenziali (1) 1 si 2 no

ABITAZIONI			RIPARTIZIONE DELLE ABITAZIONI												
Numero	Vani di abitazione		A — Secondo il numero delle stanze per abitazione						B — Secondo classi di superficie utile in mq						
	Stanze	Accessori (2)	di 1 stanza	2	3	4	5	di 6 stanze e oltre	fino a 45 mq	da 46 a 75 mq	da 76 a 95 mq	da 96 a 110 mq	da 111 a 130 mq	da 131 a 150 mq	oltre 150 mq

(1) Nel caso di superfici destinate ad attività non residenziali compilare il modello 47/85-D. — (2) Indicare *soltanto* gli accessori interni alle abitazioni.

N. licenza o concessione

Data di rilascio (giorno, mese, anno 1 9)

Superficie assentita mq

Volume assentito mc

- — da 0 a 200 mq 1 ☐
- — da 201 a 400 mq 2 ☐
- — da 401 a 600 mq 3 ☐
- — da 601 a 1.000 mq 4 ☐
- — da 1.001 a 1.500 mq 5 ☐
- — da 1.501 a 2.000 mq 6 ☐
- — da 2.001 a 4.000 mq 7 ☐
- — da 4.001 a 10.000 mq 8 ☐
- — oltre 10.000 mq 9 ☐

Abitazione/i utilizzate

Proprietà e usufrutto

- residenza primaria n.
- residenza non primaria n.
- uso non abitativo n.

Locazione

- uso abitativo n.
- uso non abitativo n.

Altro titolo

- uso abitativo n.
- uso non abitativo n.

Abitazione/i non utilizzate n.

Se l'opera è accatastata indicare la categoria catastale

Dimensione e consistenza

- — Piani fuoriterra (compreso il seminterrato) n.
- — Piani entroterra n.
- — Struttura portante prevalente:
  - pietre o mattoni 1 ☐
  - prefabbricata 3 ☐
  - cemento armato 2 ☐
  - mista e altra 4 ☐

Servizi ad uso diretto del fabbricato

- — Allacciamento rete fognante 1 ☐
- — Allacciamento rete elettrica 2 ☐
- — Approvvigionamento idrico da acquedotto 3 ☐
- — Impianto termico centralizzato 4 ☐
- — Ascensore 5 ☐

Abitazioni comprese nel fabbricato n.

Presenza di superfici destinate ad attività non residenziali 1 si 2 no

Aree di pertinenza ad uso diretto del fabbricato

- Con attrezzature fisse ad uso ricreativo 1 ☐
- Con attrezzature fisse al servizio di attività lavorative 2 ☐
- Senza attrezzature fisse 3 ☐
- Spazi per parcheggi 4 ☐

— Vani o parti di vano al servizio delle abitazioni:

- Interni alle abitazioni (Sù) mq
- Esterni alle abitazioni (Snr) mq

Presenza di superfici destinate ad attività non residenziali (1) 1 si 2 no

(1) Nel caso di superfici destinate ad attività non residenziali compilare il modello 47/85-D.

Se l'opera oggetto di sanatoria è annessa ad una singola abitazione indicare la superficie utile dell'abitazione (compresi gli accessori interni). (Su) mq

Se l'opera oggetto di sanatoria è annessa ad un intero fabbricato indicare:

- N. piani del fabbricato
- N. abitazioni del fabbricato

Se l'opera è accatastata indicare la categoria catastale

SEZIONE TERZA — CALCOLO DELL'OBLAZIONE

A - MISURA DELL'OBLAZIONE

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	MISURA DELL'OBLAZIONE		
Tipologia 1	L. 5.000 mq	L. 25.000 mq	L. 36.000 mq
Tipologia 2	L. 3.000 mq	L. 15.000 mq	L. 25.000 mq
Tipologia 3	L. 2.000 mq	L. 12.000 mq	L. 20.000 mq

1) Misura dell'oblazione (riportare l'importo corrispondente alla tipologia dell'abuso e all'epoca in cui è stato commesso). Lire/mq .000

B - CALCOLO DELLE SUPERFICI

2) Superficie utile abitabile mq ,

3) Superficie non residenziale mq , × 0,6 = mq ,

4) Superficie complessiva (sommare rigo 2 con rigo 3) mq ,

Nel caso di opera destinata a prima abitazione del proprietario richiedente, passare al punto D.

C - CALCOLO DELL'OBLAZIONE

Coefficienti correttivi (moltiplicare l'importo del rigo 1 per uno dei coefficienti riportati nelle istruzioni)

5) Misura dell'oblazione corretta Lire/mq .000

Oblazione da versare (moltiplicare la superficie del rigo 4 per l'importo del rigo 5)

6) Oblazione da versare Lire .000

D - CALCOLO DELL'OBLAZIONE PER OPERE DESTINATE A PRIMA ABITAZIONE DEL PROPRIETARIO RICHIEDENTE (art. 34, commi 3 e 4)

7) Superficie soggetta a riduzione della somma dovuta a titolo di oblazione mq ,

8) Superficie eccedente (sottrarre rigo 7 da rigo 4) mq ,

Misura dell'oblazione

9) Misura dell'oblazione dovuta in assenza di convenzionamento (ridurre di un terzo la somma di rigo 1) Lire/mq .000

10) Misura dell'oblazione dovuta in presenza di convenzionamento (ridurre a metà la somma di rigo 9) Lire/mq .000

11) Importo relativo alla superficie soggetta a riduzione (moltiplicare rigo 7 per rigo 9 o 10) Lire .000

12) Importo relativo alla superficie eccedente (moltiplicare rigo 1 per rigo 8) Lire .000

13) Oblazione da versare (sommare rigo 11 con rigo 12) Lire .000

E - OBLAZIONE DOVUTA E MODALITÀ DI VERSAMENTO

14) Oblazione da versare - **Casi particolari** (art. 38, co 6) Lire .000

15) Oblazione da versare (riportare l'importo indicato al rigo 6, 13 o 14) Lire .000

16) Somma versata in data: giorno | mese | anno 1 9 8 - in unica soluzione Lire .000

- 1ª rata Lire .000

17) Se il richiedente si avvale della facoltà di rateizzazione indicare il numero delle rate:

fino a 3 rate ☐ fino a 8 rate ☐ fino a 16 rate ☐

Documentazione allegata

Data ______________ Firma del richiedente ______________

	RISERVATO AL COMUNE	
	Denominazione e N. Distintivo (secondo la classificazione ISTAT)	
A	COMUNE	
	PROVINCIA	
	N. PROTOCOLLO	

B	N. PROGRESSIVO	

Al Signor Sindaco del Comune di

....

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MOD. 47/85-B

OPERE AD USO RESIDENZIALE

Domanda di sanatoria per le opere rientranti nelle tipologie di abuso 4-5-6 di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

Per le domande seguite da quadratino occorre barrare così ☒ la risposta che fa al caso

RICHIEDENTE

COGNOME O DENOMINAZIONE ______________________

NOME ______________________

NUMERO DI CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

NATURA GIURIDICA ☐

Se il richiedente è persona fisica indicare:

Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	STATO CIVILE	TITOLO DI STUDIO
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)

CONDIZIONE PROFESSIONALE ☐ QUALIFICA ☐ ATTIVITÀ ECONOMICA ☐

Se il richiedente è diverso da "persona fisica" indicare:

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA ☐

TITOLO IN BASE AL QUALE IL RICHIEDENTE EFFETTUA LA DOMANDA DI SANATORIA

Proprietà 1☐

Possesso ad altro titolo reale 2☐

Locazione 3☐

Altro .... 4☐
(specificare)

....

PROPRIETARIO
(compilare solo se il richiedente è diverso dal proprietario)

COGNOME O DENOMINAZIONE ______________________

NOME ______________________

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

SEZIONE PRIMA — OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE GENERALI

A - LOCALIZZAZIONE

LOCALITÀ, VIA, PIAZZA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

In mancanza delle informazioni relative alla toponomastica indicare:

- Catasto terreni: foglio di mappa ☐ numero/i di mappa ☐ ☐ ☐
- Nuovo catasto edilizio urbano: foglio di mappa ☐ numero/i di mappa ☐ ☐ ☐
  subalterno ☐

B - ZONA URBANISTICA

	Alla data d'inizio dei lavori	Alla data del 1° ottobre 1983
- Zona A	1 ☐	1 ☐
- Zona B	2 ☐	2 ☐
- Zona C	3 ☐	3 ☐
- Zona D	4 ☐	4 ☐
- Zona E	5 ☐	5 ☐
- Zona F	6 ☐	6 ☐
- Non era vigente alcuno strumento urbanistico	7 ☐	7 ☐

C - VINCOLI

Indicare se il fabbricato nel quale è ubicata l'opera oggetto di sanatoria risulta soggetto a vincoli: 1 [si] 2 [no]

Se si, indicare il tipo di vincolo

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

D - NATURA DELL'OPERA

d.1 — Opera autonomamente utilizzabile:
- Intero fabbricato 1 ☐
- Porzione di fabbricato 2 ☐

d.2 — Opera non autonomamente utilizzabile: 3 ☐

E - TIPOLOGIA DELL'ABUSO PER IL QUALE È RICHIESTA LA SANATORIA

4. Opere realizzate in difformità della licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito 1 ☐

   Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera *d*), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa 2 ☐

   Opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso 3 ☐

5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera *c*), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da esse, *nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del* decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale 4 ☐

6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera *c*), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa 5 ☐

F - EPOCA DI ULTIMAZIONE

Periodo di ultimazione:

Precedente all'1-9-1967 1 ☐ *dal 2-9-1967 al 29-1-1977* 2 ☐

dal 30-1-1977 all'1-10-1983 3 ☐ **Anno di ultimazione:** 19 ☐☐

G - DISPONIBILITÀ ALL'USO

Indicare se alla data del 1° ottobre 1983 l'opera era abitabile:

1 [si] 2 [no] parzialmente 3 ☐

SEZIONE SECONDA — OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE PARTICOLARI

A - FABBRICATO O PORZIONE DI FABBRICATO SUL QUALE È STATO EFFETTUATO L'INTERVENTO OGGETTO DI SANATORIA

a - Dimensioni e consistenza

— Piani fuori terra n. ☐
(compreso il seminterrato)

— Piani entro terra n. ☐

— Volume totale mc ☐
(vuoto per pieno)

— Superficie
- utile abitabile
  (compresi gli accessori interni alle abitazioni). (Su) mq ☐
- per servizi ed accessori
  (esclusi gli accessori interni alle abitazioni). (Snr) mq ☐

Presenza di superfici destinate ad attività non residenziali (1) 1 [si] 2 [no]

ABITAZIONI			RIPARTIZIONE DELLE ABITAZIONI												
Numero	Vani di abitazione		A — Secondo il numero delle stanze per abitazione						B — Secondo classi di superficie utile in mq						
	Stanze	Accessori (2)	di 1 stanza	2	3	4	5	di 6 stanze e oltre	fino a 45 mq	da 46 a 75 mq	da 76 a 95 mq	da 96 a 110 mq	da 111 a 130 mq	da 131 a 150 mq	oltre 150 mq

(1) Nel caso di superfici destinate ad attività non residenziali compilare il modello 47/85-D. — (2) Indicare *soltanto* gli accessori interni alle abitazioni.

b - Difformità della licenza edilizia, concessione o autorizzazione, in tale caso segnalare gli estremi della licenza, concessione o autorizzazione.

N. licenza o concessione o autorizzazione |______|

Data di rilascio: giorno |_|_| mese |_|_| anno |1|9|_|_|

c - Titolo di godimento e utilizzazione dell'opera

Abitazione/i non utilizzate

Proprietà e usufrutto		*Locazione*		*Altro titolo*	
- Residenza primaria	n. |__|	- uso abitativo	n. |__|	- uso abitativo	n. |__|
- Residenza non primaria	n. |__|	- uso non abitativo	n. |__|	- uso non abitativo	n. |__|
- Uso non abitativo	n. |__|				

Abitazione/i non utilizzate n. |__|

d - Accatastamento

Se l'opera è accatastata indicare la categoria catastale |_|_|

e - Mutamento di destinazione d'uso

Destinazione precedente

— uso agricolo	n. unità imm. |__|	— uso commerciale	n. unità imm. |__|
— uso artigianale	n. unità imm. |__|	— uso ufficio; studio	n. unità imm. |__|
— uso industriale	n. unità imm. |__|	— altro uso	n. unità imm. |__|

f - Caratteristiche generali del fabbricato nel quale è ubicata l'opera oggetto di sanatoria
(Da indicare solo in caso di risposta al punto d.1 della Sez. prima)

Epoca di costruzione del fabbricato

— prima del 1900	1 ☐	— tra il 1961 ed il 1971	5 ☐
— tra il 1900 ed il 1918	2 ☐	— tra il 1972 ed il 1975	6 ☐
— tra il 1919 ed il 1945	3 ☐	— tra il 1976 ed il 1981	7 ☐
— tra il 1946 ed il 1960	4 ☐	— tra il 1982 ed il 1983	8 ☐

Dimensione e consistenza

— piani fuoriterra (compreso il seminterrato) n. |__|

— piani entro terra n. |__|

— struttura portante prevalente:

- pietre o mattoni 1 ☐ - prefabbricata 3 ☐
- cemento armato 2 ☐ - mista e altra 4 ☐

Abitazioni comprese nel fabbricato n. |__|

Presenza di superfici destinate ad attività non residenziali 1 si 2 no

Servizi ad uso diretto del fabbricato

— allacciamento rete fognante 1 ☐

— allacciamento rete elettrica 2 ☐

— approvvigionamento idrico da acquedotto 3 ☐

— impianto termico centralizzato 4 ☐

— ascensore 5 ☐

SEZIONE [illegible] CALCOLO DELL'OBLAZIONE

A - MISURA DELL'OBLAZIONE

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	MISURA DELL'OBLAZIONE		
Tipologia 4	L. 1.500 mq	L. 4.000 mq	L. 8.000 mq
Tipologia 5	L. 1.500 mq	L. 4.000 mq	L. 8.000 mq
Tipologia 6	L. 1.000 mq	L. 2.500 mq	L. 5.000 mq

1) Misura dell'oblazione (riportare l'importo corrispondente alla tipologia dell'abuso e all'epoca in cui è stato commesso). Lire/mq |______.000|

B - CALCOLO DELLE SUPERFICI

2) Superficie utile abitabile mq |______,__|

3) Superficie non residenziale mq |______,__| × 0,6 = mq |______,__|

4) Superficie complessiva (sommare rigo 2 con rigo 3) mq |______,__|

Nel caso di opera destinata a prima abitazione del proprietario richiedente, passare al punto D

C - CALCOLO DELL'OBLAZIONE

Coefficienti correttivi (moltiplicare l'importo del rigo 1 per uno dei coefficienti riportati nelle istruzioni)

5) Misura dell'oblazione corretta Lire/mq |______.000|

Oblazione da versare (moltiplicare la superficie del rigo 4 per l'importo del rigo 5)

6) Oblazione da versare Lire |______.000|

D - CALCOLO DELL'OBLAZIONE PER OPERE DESTINATE A PRIMA ABITAZIONE DEL PROPRIETARIO RICHIEDENTE (art. 34, commi 3 e 4)

7) Superficie soggetta a riduzione della somma dovuta a titolo di oblazione mq |______,__|

8) Superficie eccedente (sottrarre rigo 7 da rigo 4) mq |______,__|

Misura dell'oblazione

9) Misura dell'oblazione dovuta in assenza di convenzionamento (ridurre di un terzo la somma di rigo 1) Lire/mq |______.000|

10) Misura dell'oblazione dovuta in presenza di convenzionamento (ridurre a metà la somma di rigo 9) Lire/mq |______.000|

11) Importo relativo alla superficie soggetta a riduzione (moltiplicare rigo 7 per rigo 9 o 10) Lire |______.000|

12) Importo relativo alla superficie eccedente (moltiplicare rigo 1 per rigo 8) Lire |______.000|

13) Oblazione da versare (sommare rigo 11 con rigo 12) Lire |______.000|

E - OBLAZIONE DOVUTA E MODALITÀ DI VERSAMENTO

14) Oblazione da versare - **Casi particolari** (art. 38, co 6) Lire |______.000|

15) Oblazione da versare (riportare l'importo indicato al rigo 6 o 13 o 14) Lire |______.000|

16) Somma versata in data: giorno |__| mese |__| anno |1 9 8 _| - In unica soluzione Lire |______.000|

- 1ª rata Lire |______.000|

17) Se il richiedente si avvale della facoltà di rateizzazione indicare il numero delle rate

fino a 3 rate ☐ fino a 8 rate ☐ fino a 16 rate ☐

Documentazione allegata

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

______________________ ______________________

Data ______________________ Firma del richiedente ______________________

A	RISERVATO AL COMUNE	
	Denominazione e N. Distintivo (secondo la classificazione ISTAT)	
	COMUNE	
	PROVINCIA	
	N. PROTOCOLLO	

B	N. PROGRESSIVO	└┴┴┴┴┴┴┴┴┴┘

Al Signor Sindaco del Comune di

....

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MOD. 47/85-C

OPERE AD USO RESIDENZIALE

Domanda di sanatoria per le opere rientranti nella tipologia di abuso 7, di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

Per le domande seguite da quadratino occorre barrare così ☒ la risposta che fa al caso

RICHIEDENTE

COGNOME O DENOMINAZIONE ______________________

NOME ______________________

NUMERO DI CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

NATURA GIURIDICA └┘

Se il richiedente è persona fisica indicare:

Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	STATO CIVILE	TITOLO DI STUDIO
	1		
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)

CONDIZIONE PROFESSIONALE	QUALIFICA	ATTIVITÀ ECONOMICA
└┘	└┘	└┘

Se il richiedente è diverso da "persona fisica" indicare:

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA └┘

TITOLO IN BASE AL QUALE IL RICHIEDENTE EFFETTUA LA DOMANDA DI SANATORIA

Proprietà 1☐

Possesso ad altro titolo reale 2☐

Locazione 3☐

Altro .... (specificare) 4☐

....

PROPRIETARIO
(compilare solo se il richiedente è diverso dal proprietario)

COGNOME O DENOMINAZIONE ______________________

NOME ______________________

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

SEZIONE PRIMA — OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE GENERALI

A - LOCALIZZAZIONE

LOCALITÀ, VIA, PIAZZA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA (sigla)

In mancanza delle informazioni relative alla toponomastica indicare:

- *Catasto terreni: foglio di mappa* ☐ *numero/i di mappa* ☐ ☐ ☐
- Nuovo catasto edilizio urbano: foglio di mappa ☐ numero/i di mappa ☐ ☐ ☐

subalterno ☐

B - ZONA URBANISTICA

	Alla data d'inizio dei lavori	Alla data del 1° ottobre 1983
- Zona A	1 ☐	1 ☐
- Zona B	2 ☐	2 ☐
- Zona C	3 ☐	3 ☐
- Zona D	4 ☐	4 ☐
- Zona E	5 ☐	5 ☐
- Zona F	6 ☐	6 ☐
- Non era vigente alcuno strumento urbanistico	7 ☐	7 ☐

C - VINCOLI

Indicare se il fabbricato nel quale è ubicata l'opera oggetto di sanatoria risulta soggetto a vincoli: 1 si 2 no

Se si, indicare il tipo di vincolo

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

D - NATURA DELL'OPERA

d.1 — Opera autonomamente utilizzabile:

- Intero fabbricato 1 ☐
- Porzione di fabbricato 2 ☐

d.2 — Opera non autonomamente utilizzabile: 3 ☐

E - TIPOLOGIA DELL'ABUSO PER IL QUALE È RICHIESTA LA SANATORIA

1. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera *b)*, della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità da essa 1 ☐
2. Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 15 della presente legge 2 ☐

F - EPOCA DI ULTIMAZIONE

Periodo di ultimazione:

Precedente all'1-9-1967 1 ☐ dal 2-9-1967 al 29-1-1977 2 ☐

dal 30-1-1977 all'1-10-1983 3 ☐ **Anno di ultimazione:** 19 ☐

G - DISPONIBILITÀ ALL'USO

Indicare se alla data del 1° ottobre 1983 l'opera era abitabile:

1 si 2 no parzialmente 3 ☐

H - CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO NEL QUALE È UBICATA L'OPERA OGGETTO DI SANATORIA

(Da indicare solo in caso di risposta al punto d.1)

Epoca di costruzione del fabbricato

- — prima del 1900 1 ☐
- — tra il 1900 ed il 1918 2 ☐
- — tra il 1919 ed il 1945 3 ☐
- — tra il 1946 ed il 1960 4 ☐
- — *tra il 1961 ed il 1971* 5 ☐
- — tra il 1972 ed il 1975 6 ☐
- — tra il 1976 ed il 1981 7 ☐
- — tra il 1982 ed il 1983 8 ☐

Dimensione e consistenza

- — Piani fuori terra (compreso il seminterrato) n. ☐
- — Piani entro terra n. ☐
- — Struttura portante prevalente:
  - pietre o mattoni 1 ☐ - prefabbricato 3 ☐
  - cemento armato 2 ☐ - mista e altra 4 ☐

Abitazioni comprese nel fabbricato n. ☐

Presenza di superfici destinate ad attività non residenziali 1 si 2 no

SEZIONE TERZA — CALCOLO DELL'OBLAZIONE

A - MISURA DELL'OBLAZIONE

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	MISURA DELL'OBLAZIONE		
Tipologia 7	L. 100.000	L. 200.000	L. 450.000

1) Misura dell'oblazione (riportare l'importo corrispondente alla tipologia dell'abuso e all'epoca in cui è stato commesso). Lire .000

B - MODALITÀ DI VERSAMENTO

2) Oblazione da versare (riportare l'importo indicato al rigo 1) Lire .000

3) Oblazione da versare - **Casi particolari** (art. 38, co 6) Lire .000

4) Oblazione da versare (riportare l'importo indicato al rigo 2 o 3) Lire .000

5) Somma versata in data: giorno ___ mese ___ anno 198_ - in unica soluzione Lire .000

- 1ª rata Lire .000

Documentazione allegata

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

Data ______________________________ **Firma del richiedente** ______________________________

A	RISERVATO AL COMUNE	
	Denominazione e N. Distintivo (secondo la classificazione ISTAT)	
	COMUNE	
	PROVINCIA	
	N. PROTOCOLLO	

B	N. PROGRESSIVO	

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MOD. 47/85-D

OPERE AD USO NON RESIDENZIALE

Domanda di sanatoria per le opere rientranti nelle tipologie di abuso 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7, di cui alla tabella allegata alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

Per le domande seguite da quadratino occorre barrare così ☒ la risposta che fa al caso

Al Signor Sindaco del Comune di

....

RICHIEDENTE

COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________

NOME ____________________

NUMERO DI CODICE FISCALE

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

NATURA GIURIDICA

Se il richiedente è persona fisica indicare:

Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	STATO CIVILE	TITOLO DI STUDIO
	1		

COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA	PROVINCIA (sigla)

CONDIZIONE PROFESSIONALE	QUALIFICA	ATTIVITÀ ECONOMICA

Se il richiedente è diverso da "persona fisica" indicare:

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA

TITOLO IN BASE AL QUALE IL RICHIEDENTE EFFETTUA LA DOMANDA DI SANATORIA

Proprietà	1☐	Locazione	3☐
Possesso ad altro titolo reale	2☐	Altro .... (specificare)	4☐

COSTRUZIONI SU AREE DI PROPRIETÀ DELLO STATO O DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Indicare se l'opera oggetto di sanatoria è stata eseguita su aree di proprietà dello Stato o di Enti Pubblici territoriali:

1 si 2 no

MODALITÀ DI ACQUISIZIONE (Compilare solo se il richiedente è proprietario dell'opera oggetto di sanatoria)

1 COMPRAVENDITA
- da privati 1☐
- da impresa di costruzioni 2☐
- da altra impresa 3☐
- da altri 4☐

2 DONAZIONE e/o SUCCESSIONE 5☐

3 COSTRUITA IN PROPRIO 6☐

PROPRIETARIO (compilare solo se il richiedente è diverso dal proprietario)

COGNOME O DENOMINAZIONE ____________________

NOME ____________________

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

LOTTIZZAZIONE

Indicare se l'opera oggetto di sanatoria insiste su area lottizzata:

1 no

2 si **con lottizzazione autorizzata**

3 si **con lottizzazione non autorizzata e non convenzionata**

SEZIONE PRIMA — OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE GENERALI

A - LOCALIZZAZIONE

LOCALITÀ, VIA, PIAZZA E NUMERO CIVICO	C.A.P.	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
	⊔⊔⊔⊔⊔		⊔⊔

In mancanza delle informazioni relative alla toponomastica indicare:

- Catasto terreni: foglio di mappa ⊔⊔⊔⊔ numero/i di mappa ⊔⊔⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔⊔
- Nuovo catasto edilizio urbano: foglio di mappa ⊔⊔⊔⊔ numero/i di mappa ⊔⊔⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔⊔ ⊔⊔⊔⊔⊔

subalterno ⊔⊔⊔

B - ZONA URBANISTICA

	Alla data d'inizio dei lavori	Alla data del 1° ottobre 1983
- Zona A	1 ☐	1 ☐
- Zona B	2 ☐	2 ☐
- Zona C	3 ☐	3 ☐
- Zona D	4 ☐	4 ☐
- Zona E	5 ☐	5 ☐
- Zona F	6 ☐	6 ☐
- Non era vigente alcuno strumento urbanistico	7 ☐	7 ☐

C - VINCOLI

Indicare se l'area sulla quale sorge l'opera ovvero se il fabbricato ove è ubicata risultano soggetti a vincoli: 1 [si] 2 [no]

Se si, indicare il tipo di vincolo

⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔ ⊔⊔

D - NATURA DELL'OPERA

d.1 — Opera autonomamente utilizzabile:

- Intero fabbricato 1 ☐
- Porzione di fabbricato 2 ☐

d.2 — Opera non autonomamente utilizzabile: 3 ☐

E - TIPOLOGIA DELL'ABUSO PER IL QUALE È RICHIESTA LA SANATORIA

1. Opere realizzate in assenza e difformità della licenza edilizia o concessione e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici:
   - In assenza della licenza edilizia o concessione 1 ☐
   - In difformità della licenza edilizia o concessione 2 ☐

2. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della presente legge:
   - In assenza della licenza edilizia o concessione 3 ☐
   - In difformità della licenza edilizia o concessione 4 ☐

3. Opere realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da questa, ma conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al momento dell'inizio dei lavori:
   - In assenza della licenza edilizia o concessione 5 ☐
   - In difformità della licenza edilizia o concessione 6 ☐

4. Opere realizzate in difformità della licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito 7 ☐

   Opere di ristrutturazione edilizia come definite dall'articolo 31, lettera *d)*, della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità di essa 8 ☐

   Opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d'uso 9 ☐

5. Opere di restauro e di risanamento conservativo come definite dall'articolo 31, lettera *c)*, della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità di esse, nelle zone omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, qualora non trattisi di interventi finalizzati all'adeguamento igienico e funzionale 10 ☐

6. Opere di restauro e di risanamento conservativo, come definite dall'articolo 31, lettera *c)*, della legge n. 457 del 178, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità di essa 11 ☐

7. Opere di manutenzione straordinaria, come definite dall'articolo 31, lettera *b)*, della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o autorizzazione o in difformità di essa 12 ☐

   Opere o modalità di esecuzione non valutabili in termini di superficie o di volume e varianti di cui all'articolo 13 della presente legge 13 ☐

F - DATA DI ULTIMAZIONE

Periodo di ultimazione:

Precedente all'1-9-1967 1 ☐ dal 2-9-1967 al 29-1-1977 2 ☐

dal 30-1-1977 all'1-10-1983 3 ☐ **Anno di ultimazione:** 19 ⊔⊔

G - DISPONIBILITÀ ALL'USO

Indicare se alla data del 1° ottobre 1983 l'opera era agibile:

1 [si] 2 [no] parzialmente 3 ☐

SEZIONE SECONDA — OPERA OGGETTO DI SANATORIA - NOTIZIE PARTICOLARI

A - FABBRICATO O PORZIONE DI FABBRICATO

a - Dimensioni e consistenza

— Piani fuori terra (compreso il seminterrato) n. [ ]

— Piani entro terra n. [ ]

— Volume totale (vuoto per pieno) mc [ ]

— Superficie per attività

- Attività industriale o artigianale mq [ ]
- Attività commerciale mq [ ]
- Attività sportiva, culturale, sanitaria, opere religiose o a servizio di culto mq [ ]
- Attività turistica-ricettiva o agri-turistica mq [ ]
- Attività connessa con la conduzione agricola mq [ ]
- Altre attività mq [ ]

SUPERFICIE COMPLESSIVA mq [ ]

b - Difformità dalla licenza edilizia, autorizzazione o concessione. (Segnalare gli estremi della autorizzazione, licenza o concessione).

N. licenza, concessione o autorizzazione [ ]

Data di rilascio giorno [ ] mese [ ] anno [1 9]

Destinazione d'uso assentita

Superficie assentita mq [ ]

Volume assentito mc [ ]

c - Superficie complessiva dell'area sulla quale sorge l'opera.

- da 0 a 400 mq 1 ☐
- da 401 a 600 mq 2 ☐
- da 601 a 1.000 mq 3 ☐
- da 1.001 a 1.500 mq 4 ☐
- da 1.501 a 2.000 mq 5 ☐
- da 2.001 a 4.000 mq 6 ☐
- da 4.001 a 10.000 mq 7 ☐
- da 10.001 a 20.000 mq 8 ☐
- oltre 20.000 mq 9 ☐

d - Destinazione d'uso dell'opera

— attività industriale o artigianale 1 ☐
— attività commerciale 2 ☐
— attività sportiva 3 ☐
— attività culturale 4 ☐
— attività sanitaria 5 ☐
— opere religiose o a servizi di culto 6 ☐
— attività turistico-ricettiva o agri-turistica 7 ☐
— attività connessa con la conduzione agricola 8 ☐
— altre attività .... (specificare) 9 ☐

e - Accatastamento

Se l'opera è accatastata indicare la categoria catastale [ ]

f - Numero addetti

Numero degli addetti, occupati al 31-12-1984, nell'unità locale in cui ricade l'opera oggetto di sanatoria [ ]

B - CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO NEL QUALE È UBICATA L'OPERA OGGETTO DI SANATORIA

Dimensione e consistenza

- piani fuoriterra (compreso il seminterrato) n. [ ]
- piani entro terra n. [ ]
- struttura portante prevalente
  - pietre o mattoni 1 ☐
  - cemento armato 2 ☐
  - prefabbricata 3 ☐
  - mista e altra 4 ☐

Destinazione

- esclusivamente ad uso non residenziale 1 ☐
- uso misto con presenza di abitazioni 2 ☐
- numero eventuali abitazioni comprese nel fabbricato [ ]

Impianti e servizi ad uso diretto del fabbricato

- allacciamento rete fognante 1 ☐
- allacciamento rete elettrica 2 ☐
- allacciamento rete idrica 3 ☐
- allacciamento rete distrib. gas 4 ☐
- impianti di depuraz. degli scarichi 5 ☐
- Impianti per il controllo delle emissioni atmosferiche 6 ☐
- spazi per parcheggi 7 ☐
- eventuali altre superfici scoperte di pertinenza del fabbricato mq [ ]

SEZIONE TERZA — CALCOLO DELL'OBLAZIONE

A - MISURA DELL'OBLAZIONE

TIPOLOGIA DELL'ABUSO	PERIODI IN CUI L'ABUSO È STATO COMMESSO		
	Fino al 1° settembre 1967	Dal 2 settembre 1967 al 29 gennaio 1977	Dal 30 gennaio 1977 al 1° ottobre 1983
	MISURA DELL'OBLAZIONE		
Tipologia 1	L. 2.500 mq	L. 12.500 mq	L. 18.000 mq
Tipologia 2	L. 1.500 mq	L. 7.500 mq	L. 12.500 mq
Tipologia 3	L. 1.000 mq	L. 6.000 mq	L. 10.000 mq
Tipologia 4	L. 750 mq	L. 2.000 mq	L. 4.000 mq
Tipologia 5	L. 750 mq	L. 2.000 mq	L. 4.000 mq
Tipologia 6	L. 500 mq	L. 1.250 mq	L. 2.500 mq
Tipologia 7	L. 50.000	L. 100.000	L. 225.000

1) Misura dell'oblazione (riportare l'importo corrispondente alla tipologia dell'abuso e all'epoca in cui è stato commesso). Lire/mq .000

B - SUPERFICI DELLE OPERE DA SANARE RELATIVE A

2) Attività industriale o artigianale mq
3) Attività commerciale mq
4) Attività sportiva, culturale, sanitaria, opere religiose o a servizio del culto mq
5) Attività turistico-ricettiva o agri-turistica mq
6) Attività connessa con la conduzione agricola mq
7) Atre attività mq

C - …OLO DELL…

Misura dell'oblazione e coefficienti correttivi

8) Attività industriale e artigianale (moltiplicare l'importo di rigo 1 per il corrispondente coefficiente riportato nelle istruzioni) Lire/mq .000
9) Attività commerciale (moltiplicare l'importo di rigo 1 per il corrispondete coefficiente riportato nelle istruzioni) Lire/mq .000
10) Attività sportiva, culturale, sanitaria, opere religiose o a servizio del culto (ridurre di un terzo l'importo di rigo 1) Lire/mq .000
11) Attività turistico-ricettiva o agri-turistica (moltiplicare l'importo di rigo 1 per il corrispondete coefficiente riportato nelle istruzioni) Lire/mq .000
12) Attività connessa alla conduzione agricola (ridurre alla metà l'importo di rigo 1) Lire/mq .000

Misura dell'oblazione

13) Attività industriale o artigianale (moltiplicare rigo 2 per rigo 8) Lire/mq .000
14) Attività commerciale (moltiplicare rigo 3 per rigo 9) Lire/mq .000
15) Attività sportiva, culturale, sanitaria, opere religiose o a servizio del culto (moltiplicare rigo 4 per rigo 10) Lire/mq .000
16) Attività turistico-ricettiva o agri-turistica (moltiplicare rigo 5 per rigo 11) Lire/mq .000
17) Attività connessa alla conduzione agricola (moltiplicare rigo 6 per rigo 12) Lire/mq .000
18) Altre attività (moltiplicare rigo 7 per rigo 1) Lire/mq .000

D - [illegible]

19) Oblazione da versare - **Casi particolari** (art. 38, co 6) Lire .000
20) Oblazione da versare (riportare la somma degli importi da rigo 13 a rigo18 ovvero l'importo di rigo 19) Lire .000
21) Somma versata in data: giorno __ mese __ anno 1 9 8 _
22) Nel caso di versamento in unica soluzione, barrare il quadratino ☐
23) Se il richiedente si avvale della facoltà di rateizzazione indicare il numero delle rate:

fino a 3 rate ☐

Documentazione allegata

Data ______________ Firma del richiedente ______________

A	RISERVATO AL COMUNE	
	Denominazione e N. Distintivo (secondo la classificazione ISTAT)	
	COMUNE	
	PROVINCIA	
	N. PROTOCOLLO	

Al Signor Sindaco del Comune di

....

B	N. PROGRESSIVO	

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

MOD. 47/85-R

Domanda di sanatoria per gli abusi edilizi di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47

REPVBBLICA ITALIANA

Il modello va compilato a macchina o in stampatello consultando le istruzioni allegate

COGNOME O DENOMINAZIONE ____________

NOME ____________

NUMERO DI CODICE FISCALE [ ]

RESIDENZA ANAGRAFICA	COMUNE	PROVINCIA (sigla)
FRAZIONE, VIA E NUMERO CIVICO		C.A.P.

NATURA GIURIDICA [ ]

Se il richiedente è persona fisica indicare:

Sesso (M o F)	DATA DI NASCITA giorno mese anno	STATO CIVILE	TITOLO DI STUDIO
COMUNE O STATO ESTERO DI NASCITA			PROVINCIA (sigla)

CONDIZIONE PROFESSIONALE [ ] QUALIFICA [ ] ATTIVITÀ ECONOMICA [ ]

Se il richiedente è diverso da persona fisica indicare:

ATTIVITÀ ECONOMICA ESERCITATA [ ]

MODELLI ALLEGATI E AMMONTARE DELLE OBLAZIONI					DIMENSIONI	
Modelli allegati		Ammontare delle oblazioni			Superficie complessiva per la quale è stata richiesta la sanatoria mq	N. abitazioni per le quali è stata richiesta la sanatoria
		Dovute in complesso	Già versate			
Tipo	Numero		In unica soluzione	1ª Rata		
47/85-A						
47/85-B						
47/85-C						
47/85-D						
TOTALE						

Il richiedente ha presentato altre domande di sanatoria

Nello stesso comune 1 [si] 2 [no] In altro comune 3 [si] 4 [no]

Data ____________ Firma del richiedente ____________

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

AVVERTENZE GENERALI

I modelli 47/85 costituiscono, a tutti gli effetti, domanda di *concessione o di autorizzazione* in sanatoria, ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47 modificata con decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 convertito nella legge 21 giugno 1985, n. 298. Tali modelli sono articolati in quattro versioni in relazione alla natura dell'opera oggetto di sanatoria e alla tipologia di abuso commesso così come definito nella tabella allegata alla legge.

Il **modello 47/85-A** deve essere utilizzato per le opere definite alle tipologie 1, 2 e 3 e destinate ad uso residenziale;

Il **modello 47/85-B** deve essere utilizzato per le opere definite alle tipologie 4, 5 e 6 e destinate ad uso residenziale;

Il **modello 47/85-C** deve essere utilizzato per le opere definite alle tipologia 7 e *destinate ad uso residenziale;*

Il **modello 47/85-D** deve essere utilizzato per le opere definite alle tipologie 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e destinate ad uso non residenziale;

Il **modello 47/85-R** deve essere utilizzato come riepilogo del modello o dei modelli relativi ai singoli abusi.

La domanda di concessione o autorizzazione in sanatoria deve essere presentata per ogni singolo abuso commesso.
Il richiedente che presenta una sola domanda di concessione o di autorizzazione deve compilare il modello corrispondente e il modello 47/85-R che deve contenere il riepilogo dei dati relativi *al solo modello presentato.*
Il richiedente che presenta più domande di concessione o di autorizzazione per gli abusi commessi nello stesso comune deve compilare tanti modelli quanti sono gli abusi commessi e un solo modello 47/85-R che deve contenere il riepilogo dei dati relativi a tutti i modelli presentati.
Qualora il richiedente presenti in tempi successivi domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria nello stesso comune deve provvedere come indicato precedentemente e, pertanto, presentare *oltre al modello relativo all'abuso anche* il modello riepilogativo.

La domanda di sanatoria va compilata, per ogni tipologia di abuso, in tre identici esemplari:
— originale per il comune;
— copia per il Ministero dei lavori pubblici;
— copia per il richiedente.

Ciascun esemplare deve contenere i medesimi dati e deve essere compilato con la massima chiarezza (in dattiloscritto o in stampatello).
Sul frontespizio dell'originale per il comune del modello 47/85-R è apposto un «Numero Progressivo» nel riquadro contrassegnato dalla lett. B.
Tale numero deve essere riportato dal richiedente nello stesso riquadro contrassegnato dalla lett. B, sulle copie del medesimo modello 47/85-R, nonché sull'originale e sulle copie di tutti i modelli 47/85 (A-B-C-D).
Qualora vengano presentati più modelli relativi alla singola tipologia d'abuso il richiedente deve apporre, oltre il numero stampato nel riquadro B, una barra seguita da un numero progressivo (/1 - /2 - /3 .../n.) a secondo del numero dei modelli presentati per ciascuna tipologia d'abuso.
Ad esempio, se l'originale per il comune del modello 47/85-R porta stampato nel riquadro B il numero 951949 e ad esso sono allegati tre modelli A, un modello C e due modelli D, il richiedente deve riportare:
— nel riquadro B delle due copie del modello 47/85-R il numero 951949;
— nel riquadro B dell'originale e delle copie:
  — *del primo modello A il numero 951949/1;*
  — *del secondo modello A il numero 951949/2;*
  — *del terzo modello A il numero 951949/3;*
— nel riquadro B dell'originale e delle copie del modello C il numero 951949/1;
— *nel riquadro* B dell'originale e delle copie:
  — *del primo modello D il numero 951949/1;*
  — *del secondo modello D il numero 951949/2.*
Sull'originale per il comune deve essere applicata una marca da bollo da L. 3.000.

Qualora l'opera oggetto di sanatoria consista in interventi sia interni che esterni all'unità immobiliare, il modello da utilizzare è diverso a seconda del rapporto intercorrente fra gli interventi *medesimi:*
— se esiste un rapporto di funzionalità tra gli interventi esterni (ad esempio, apertura di una o più finestre) e quelli interni (ad esempio, modifiche alla distribuzione dei vani), il modello da utilizzare è il 47/85-B;
— se, invece, non esiste rapporto di funzionalità, il richiedente la concessione in sanatoria deve utilizzare i modelli corrispondenti agli interventi effettuati (ad esempio, il modello 47/85-C per l'apertura di una o più finestre; il modello 47/85-B *per gli interventi interni comportanti* ristrutturazione o restauro e risanamento conservativo);
— se gli interventi interni — non legati funzionalmente con gli altri effettuati — sono compresi tra quelli di cui all'art. 26 della legge n. 47/85 e costituiscono, pertanto, «opere interne», il richiedente la concessione in sanatoria deve allegare al modello originale per il comune la relazione prevista dall'art. 48 della citata legge.
Nei casi in cui il comune accerti che tra gli interventi esterni *denunziati con il modello e quelli interni comunicati* con la sola relazione esista rapporto di funzionalità, l'importo dell'oblazione è determinato in via definitiva ai sensi dell'art. 35, comma 9 della legge n. 47/85; nel caso in cui il comune accerti che la domanda di concessione in sanatoria cui è allegata la relazione è *dolosamente infedele* ai sensi dell'art. 40 comma 1 si applicano le sanzioni del Capo I della legge.

AVVERTENZE PARTICOLARI

FRONTESPIZIO

Le avvertenze particolari per la compilazione dei modelli e le definizioni comuni fanno riferimento al Mod. 47/85-A.
Tutte le notizie degli altri modelli che per essere bene interpretate hanno bisogno di una delucidazione sono illustrate successivamente.
Le notizie richieste vanno indicate senza alcuna abbreviazione; è inoltre opportuno chiarire che:
— cognome e nome vanno indicati senza alcun titolo di studio od onorifico;
— il numero di codice fiscale deve essere indicato nell'apposito riquadro riportando ordinatamente i 16 caratteri che lo compongono;
— quando il richiedente non è persona fisica nel riquadro del codice fiscale va riportata la partita IVA;
— *residenza anagrafica:* compilare seguendo le indicazioni del modello.
Se il richiedente non è persona fisica indicare la sede legale. I richiedenti non residenti in Italia devono indicare, nella casella «Comune» lo Stato estero di residenza, la sigla EE nella casella «Provincia» e, nel rigo successivo, l'indirizzo seguito dal comune estero di residenza anagrafica.
— la sigla da utilizzare per la provincia è quella automobilistica (RM per Roma);
— *natura giuridica:* indicare nella apposita casella uno dei codici della Tabella 1.

Tabella 1

codice	*natura giuridica*
1	Persona fisica
2	Società di persona
3	Società a responsabilità limitata
4	Società per azioni
5	Società cooperativa
6	Altra

— chi è nato all'estero, deve indicare lo Stato estero al posto del comune di nascita e deve lasciare in bianco la provincia;
— *stato civile:* indicare nell'apposita casella uno dei codici della Tabella 2.

Tabella 2

codice	*stato civile*
1	Celibe/Nubile
2	Coniugato/a
3	Vedovo/a
4	Separato/a legalmente
5	Divorziato/a

— *titolo di studio:* indicare nell'apposita casella uno dei codici della Tabella 3.

Tabella 3

codice	*titolo di studio*
1	Nessuno
2	Licenza elementare
3	Licenza media
4	Diploma
5	Laurea

— *condizione professionale:* indicare nell'apposita casella uno dei codici della Tabella 4.

Tabella 4

codice	*condizione professionale*
1	Occupato
2	Non occupato
3	Casalinga
4	Ritirato dal lavoro
5	Altra condizione

— *qualifica:* indicare nell'apposita casella uno dei codici della Tabella 5.

Tabella 5

codice	*qualifica*
1	Dirigente o appartenente alla carriera direttiva
2	Impiegato o assimilati
3	Operaio o assimilati
4	*Altro lavoratore dipendente*
5	Graduato o militare di carriera FF.AA. e figure similari dei corpi di polizia e sicurezza interna
6	Imprenditore
7	Libero professionista
8	Lavoratore in proprio o coadiuvante

— *attività economica:* indicare nell'apposita casella uno dei codici della Tabella 6.

Tabella 6

codice	*rami di attività economica*
01	Agricoltura, caccia, foreste e pesca
02	Energia, gas e acqua
03	Industrie estrattive, industrie manifatturiere per la trasformazione di minerali non energetici e prodotti derivati, industrie chimiche
04	Industrie manifatturiere per la lavorazione e la trasformazione dei metalli; meccanica di precisione
05	Industrie manifatturiere alimentari, tessili, delle pelli e cuoio, dell'abbigliamento, del legno, mobili e altre industrie manifatturiere
06	Industria delle costruzioni e *delle installazioni di* impianti per l'edilizia
07	Commercio, pubblici esercizi e alberghi; riparazioni di beni di consumo e di veicoli
08	*Trasporti e comunicazioni*
09	Credito e assicurazione, servizi prestati alle imprese; noleggio
10	Pubblica amministrazione; servizi pubblici e privati

— **titolo in base al quale il richiedente effettua la domanda di sanatoria:**
se è barrato il quadratino 4 indicare il titolo nell'apposito spazio; nella voce «altro» sono compresi, anche i soggetti indicati all'art. 6 della legge n. 47/85 (costruttore, direttore dei lavori, ecc.) che presentano la domanda ai sensi dell'art. 38, comma 5.

PROPRIETARIO

Nel riquadro devono essere riportati i dati relativi al proprietario dell'opera abusiva, quando questi sia diverso dal richiedente. Nel caso in cui l'opera oggetto di sanatoria appartenga a più proprietari, all'originale per il comune deve essere allegato un foglio che riporti gli stessi dati del riquadro per tutti gli altri proprietari, debitamente firmato.

Evidenziare se l'opera è stata realizzata o meno su area di proprietà dello Stato o di enti pubblici territoriali; e ciò in relazione al disposto dell'art. 32, comma 4.

LOTTIZZAZIONE

Indicare se l'opera oggetto di sanatoria è stata realizzata su area lottizzata in base ad autorizzazione e a convenzione con il comune; ovvero se si tratta di lottizzazione priva dei titoli citati.

SEZIONE PRIMA OPERA OGGETTO DI SANATORIA NOTIZIE GENERALI

Compilare seguendo le indicazioni del *modello*. Le informazioni *richieste sono alternative: in mancanza delle informazioni* relative alla località, la via (o la piazza), il numero civico, il lotto, ecc., indicare gli estremi catastali relativi al terreno su cui sorge l'opera abusiva o, qualora l'opera risultasse censita al nuovo catasto edilizio urbano, i relativi estremi catastali, che possono essere tratti dal contratto di acquisto.
Debbono comunque essere riportate le informazioni relative al comune ed alla provincia nel cui territorio ricade l'opera oggetto di sanatoria.

ZONA URBANISTICA

Le lettere maiuscole indicano le zone territoriali omogenee individuate dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444. Indicare in quali delle suddette zone — delimitate dallo strumento urbanistico generale (piano regolatore o programma di fabbricazione) — ricade l'opera oggetto di sanatoria alla data di inizio dei lavori; nel caso in cui sia intervenuto un mutamento, indicare la classificazione della zona alla data del 1° ottobre 1983. Qualora il comune nel cui territorio l'opera oggetto di sanatoria è stata *realizzata sia sprovvisto di strumento urbanistico* (o ne fosse stato sprovvisto al momento dell'inizio dei lavori) barrare il quadratino 7.
Le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 sono:

A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che *possono considerarsi parte integrante, per* tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;

B) [illegible] del territorio totalmente o parzialmente edificate, diver[illegible] zone A); si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;

C) le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera *B)*;

D) le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

E) le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui — fermo restando il carattere agricolo delle stesse — il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);

F) le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

Indicare il vincolo o i vincoli cui l'area o il fabbricato sono soggetti.
Per il tipo di vincolo indicare, nelle apposite caselle, uno o più codici della Tabella 7.

Tabella 7

codice	*tipo di vincolo*
01	Storico
02	Artistico
03	Architettonico
04	Archeologico
05	Paesistico
06	Ambientale
07	Idrogeologico
08	Difesa delle coste marine, lacunali e fluviali
09	Difesa militare e sicurezza interna
10	Zone sismiche
11	Destinazione a edifici o spazi pubblici
12	Rispetto stradale
13	Cimiteriale
14	Aereonautico
15	Altri

NATURA DELL'OPERA

Per opera autonomamente utilizzabile deve intendersi un organismo edilizio o parte di esso con specifica rilevanza ed autonomia funzionale. È appena il caso di evidenziare che rientra nella definizione sia un intero fabbricato, sia, ad esempio, la realizzazione in un edificio multipiano, di uno o più piani oltre quelli concessi, autonomamente utilizzabili. La definizione riguarda anche le costruzioni in aderenza quando queste, per conformazione e possibilità d'uso, possano essere autonomamente individuabili e utilizzabili.
Risulta viceversa opera non autonomamente utilizzabile l'intervento costruttivo che non comporta la realizzazione di un organismo edilizio diverso da quello concesso e dotato di autonoma rilevanza.
È questo il caso, ad esempio, della copertura di logge e balconi per i quali l'accesso e l'uso non è esplicabile indipendentemente dall'alloggio a cui sono annessi.

Le definizioni riportate sono quelle contenute nella tabella allegata alla legge n. 47/85. Barrando il quadratino deve evidenziarsi se l'opera oggetto di sanatoria è stata realizzata in assenza della licenza edilizia o della concessione ad edificare — rispettivamente per le opere realizzate antecedentemente o successivamente al 29 gennaio 1977 — ovvero se, pur in presenza di un titolo che abilitava a costruire, l'opera oggetto di sanatoria è stata realizzata in difformità dai contenuti del titolo stesso.

L'opera oggetto di sanatoria si intende ultimata quando sia stato eseguito il rustico e completata la copertura, ovvero quando siano state completate funzionalmente le opere interne agli edifici. Il richiedente la sanatoria deve fornire entrambe le informazioni richieste: la prima relativa al periodo di ultimazione così come indicato nella tabella allegata alla legge n. 47/85; la seconda indicando l'anno effettivo di ultimazione dei lavori.

L'opera oggetto di sanatoria **è abitabile o agibile** quando è completata in tutte le sue parti così che è possibile svolgere in essa le funzioni per cui è stata edificata.
L'opera è da considerare **parzialmente abitabile o agibile** quando una parte funzionalmente autonoma sia completa e utilizzabile, **anche se la restante parte debba essere ancora** ultimata.

SEZIONE SECONDA — OPERA OGGETTO DI SANATORIA: NOTIZIE PARTICOLARI

La Sezione seconda deve essere compilata soltanto nella parte contrassegnata con la lettera A) (opera autonomamente utilizzabile) o in quella contrassegnata con la lettera B) (opera non autonomamente utilizzabile) a secondo della risposta data alla lettera D) (natura dell'opera) della Sezione prima.
Le notizie contenute nella Sezione seconda sono riferite alla sola opera oggetto di sanatoria autonomamente o non autonomamente utilizzabile, che può essere costituita da un intero fabbricato formato da uno o più abitazioni; da una o più abitazioni abusive realizzate come ampliamento di un fabbricato regolarmente assentito; da un ampliamento di superficie di un'abitazione già fornita di licenza edilizia o concessione rilasciata in precedenza.
La concessione in sanatoria è rilasciata con riferimento all'opera abusiva realizzata considerata nella sua interezza.
Ad esempio, nel caso di un fabbricato abusivo costituito da più abitazioni, la concessione in sanatoria ha per oggetto l'intero fabbricato; mentre, nel caso di una sopraelevazione annessa ad un fabbricato in precedenza già assentito, l'oggetto della concessione in sanatoria è costituito dalla sola sopraelevazione; nel caso di un ampliamento di un'abitazione già assentita (come si verifica con la copertura di una veranda) la concessione in sanatoria è relativa alla sola superficie costituente l'ampliamento stesso.

DIMENSIONI E CONSISTENZA

Le definizioni di fabbricato, ampliamento, volume, abitazione, stanza e vano sono quelle sotto indicate.

Fabbricato - Si intende qualsiasi costruzione coperta, isolata da vie o spazi vuoti, oppure separata da altre costruzioni mediante muri maestri che si elevano, senza soluzioni di continuità, dalle fondamenta al tetto; che disponga di uno o più liberi accessi sulla via e abbia una o più scale autonome.
Per fabbricato residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad abitazioni per famiglie; per fabbricato non residenziale si intende quel fabbricato o quella parte di fabbricato destinato esclusivamente o prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale.

Ampliamento - Si intende l'ulteriore costruzione in senso orizzontale o verticale di abitazioni o di vani in un fabbricato già esistente.

Volume v/p (vuoto per pieno) - Si intende il volume totale dello spazio compreso tra le pareti esterne, il pavimento più basso e la copertura, misurato all'esterno.
Abitazione, stanza, vano:

a) per abitazione (appartamento, alloggio) si intende un insieme di vani, o anche un solo vano utile, destinato all'abitare per famiglia, che disponga di un ingresso indipendente sulla strada o su pianerottolo, cortile, terrazza, ecc.;

b) per vano si intende lo spazio coperto, delimitato da ogni lato da pareti (in muratura, legno o vetro), anche se qualcuna non raggiunge il soffitto. La parete interrotta da notevole apertura (arco e simili) deve considerarsi come divisorio di due vani, salvo che uno di essi, per le sue piccole dimensioni, non risulti in modo indubbio come parte integrante dell'altro;

c) per stanza (vano utile) si intende il vano compreso nell'abitazione, che abbia luce ed aria dirette ed un'ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto (camere da letto, sala da pranzo, studi, salotti, ecc.) nonché la cucina ed i vani ricavati dalle soffitte, quando abbiano i requisiti di cui sopra;

d) per vani accessori si intendono i vani compresi nelle abitazioni destinati ai servizi, ai disimpegni, ecc. (bagni, anticamere, corridoi, ecc.) nonché la cucina quando manchi di uno dei requisiti sopracitati per essere considerata stanza.

Superfici - Sono definite e computate in conformità agli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 31 maggio 1977, sotto riportati:

Superficie complessiva (Sc) *(Art. 2)* - La superficie complessiva, alla quale, ai fini della determinazione del costo di costruzione dell'edificio, si applica il costo unitario a metro quadrato, è costituita dalla somma della superficie utile abitabile di cui al successivo art. 3 e dal 60% del totale delle superfici non residenziali destinate a servizi ed accessori (Snr), misurate al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci e vani di porte e finestre (Sc = Su + 60% Snr).
Le superfici per servizi ed accessori riguardano:

a) cantinole, soffitte, locali motori ascensore, cabine idriche, lavatoi comuni, centrali termiche, ed altri locali a stretto servizio delle residenze;

b) autorimesse singole o collettive;

c) androni di ingresso e porticati liberi;

d) logge e balconi.

I porticati di cui al punto *c)* sono esclusi dal computo della superficie complessiva qualora gli strumenti urbanistici ne prescrivano l'uso pubblico.

Superficie utile abitabile (Su) *(Art. 3)* - Per superficie utile abitabile si intende la superficie di pavimento degli alloggi misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre, di eventuali scale interne, di logge e di balconi.

Nel caso di opera oggetto di sanatoria realizzata in difformità dalla licenza edilizia o concessione ad edificare già assentita, riportare, seguendo le indicazioni del modello, le informazioni relative al titolo che abilitava a costruire in precedenza concesso.

SUPERFICIE COMPLESSIVA DELL'AREA SULLA QUALE SORGE L'OPERA

Il richiedente la concessione in sanatoria deve indicare in quale delle classi dimensionali indicate nel modello ricade l'area complessiva — oltre quella di sedime anche quella di pertinenza dell'opera realizzata — su cui sorge l'opera oggetto di sanatoria.

TITOLO DI GODIMENTO E DI UTILIZZAZIONE DELL'OPERA

Rispondere solo nel caso che il richiedente la concessione in sanatoria sia il proprietario della stessa opera oggetto di sanatoria.
Il titolo di godimento dell'opera oggetto di sanatoria fa riferimento al titolo in base al quale l'opera stessa è goduta dal proprietario richiedente la concessione in sanatoria ovvero dallo stesso ceduta a terzi in locazione o ad altro titolo. A questo fine, i titoli di godimento considerati sono:
- **proprietà, alla quale è stato assimilato l'usufrutto;**
- **locazione;**
- **altro titolo, per i casi di uso gratuito dell'abitazione, di godimento per prestazioni di servizio, ecc.**

Se, ad esempio, l'opera oggetto di sanatoria, è un intero fabbricato costituito da sei abitazioni, di cui:
- **una destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria;**
- **una destinata a studio del richiedente la sanatoria;**
- **tre cedute in locazione, ad uso abitativo;**
- **una ceduta ad uso gratuito ad un familiare del richiedente la sanatoria che la utilizza come residenza abituale;**

il richiedente la sanatoria, nel riquadro considerato, deve apporre:
- **sotto la voce «Proprietà e usufrutto», il numero 1 a residenza primaria e il numero 1 ad uso non abitativo;**
- **sotto la voce «Locazione», il numero 3 ad uso abitativo;**
- **sotto la voce «Altro titolo», il numero 1 ad uso abitativo.**

Se, invece, l'opera oggetto di sanatoria è costituita da una singola abitazione utilizzata, ad esempio, per uso vacanza dal richiedente la concessione in sanatoria, questi sotto la voce «Proprietà e usufrutto» deve apporre il numero 1 a residenza non primaria.

Le utilizzazioni considerate sono:
- **residenza primaria: l'opera oggetto di sanatoria destinata ad essere utilizzata abitualmente nel comune di residenza dal richiedente la concessione. È il caso dell'opera abusiva eseguita o acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della legge n. 47/85, o, anche, i casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi dell'art. 31 della legge n. 47/85, non sia ancora abitabile (art. 34, comma 3, legge n. 47/85);**
- **residenza non primaria quando l'opera oggetto di sanatoria è utilizzata ad uso abitativo saltuariamente in uno o più periodi dell'anno;**
- **uso non abitativo quando l'opera oggetto di sanatoria è destinata allo svolgimento di attività lavorative;**
- **abitazioni non utilizzate sono le opere oggetto di sanatoria disponibili per la vendita o per l'affitto o non utilizzate da chi ne dispone per trasferimento o, comunque, non adibite ad una delle utilizzazioni dei punti precedenti.**

ACCATASTAMENTO

Per la categoria catastale fare riferimento alla tabella seguente:

	Simboli delle categorie
I. — IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA.	
Gruppo A (Unità immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili)	
Abitazioni tipo signorile	A/1
Abitazioni di tipo civile	A/2
Abitazioni di tipo economico	A/3
Abitazioni di tipo popolare	A/4
Abitazioni di tipo ultrapopolare	A/5
Abitazioni di tipo rurale	A/6
Abitazioni in villini	A/7
Abitazioni in ville	A/8
Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici	A/9
Uffici e studi privati	A/10
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi	A/11
Gruppo B (unità immobiliari per uso di alloggi collettivi).	
Collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari, caserme	B/1
Case di cura ed ospedali (compresi quelli costruiti o adattati per tali speciali scopi e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni)	B/2
Prigioni e riformatori	B/3
Uffici pubblici	B/4
Scuole e laboratori scientifici	B/5
Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in edifici della categoria A/9	B/6
Cappelle ed oratori non destinati all'esercizio pubblico dei culti	B/7
Magazzini sotterranei per depositi di derrate	B/8

Gruppo C (Unità immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e varia).

Negozi e botteghe	C/1
Magazzini e locali di deposito	C/2
Laboratori per arti e mestieri	C/3
Fabbricati e locali per esercizi sportivi	C/4
Stabilimenti balneari e di acque curative	C/5
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse	C/6
Tettoie chiuse o aperte	C/7

II. — IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE.

Opifici ed in genere fabbricati costruiti per le speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni	da D/1 a D/9

III. — IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE.

Altre unità immobiliari che, per le singolarità delle loro caratteristiche non siano raggruppabili in classi	da E/1 a E/9

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO NEL QUALE È UBICATA L'OPERA OGGETTO DI SANATORIA

Struttura portante prevalente

Indicare il tipo di struttura portante in elevazione utilizzata, prevalentemente, per la realizzazione del fabbricato nel quale è ubicata l'opera oggetto di sanatoria.
Per struttura portante deve intendersi il complesso degli elementi costitutivi della costruzione, con riferimento alle funzioni di sostegno, di collegamento e alla capacità di resistenza.
Nel caso di realizzazione di porzioni di fabbricato fare riferimento alla struttura dell'intero fabricato.

Servizi ad uso diretto del fabbricato

Indicare se il fabbricato è collegato alle reti di erogazione dei servizi pubblici e se è fornito di impianto termico centralizzato e di ascensore.

Area di pertinenza ad uso diretto del fabbricato

Si fa riferimento all'area sulla quale insiste l'edificio, compresa la parte scoperta.
Indicare se sulla parte di area scoperta insistono impianti fissi vuoi ad uso ricreativo (ad esempio, attrezzature sportive, per attività sociali, ecc.); vuoi per attività lavorative (ad esempio, capannoni, magazzini, serre, ecc.); se le aree sono lasciate libere da qualunque tipo di impianto (se, ad esempio, destinate a verde al servizio del fabbricato) o; infine, se esse sono articolate in spazi per parcheggio.

· È possibile la compresenza di più utilizzazioni: in tal caso barrare i quadratini corrispondenti.

La Sezione terza — che va compilata in tutti i casi — è predisposta per il calcolo dell'oblazione. Nel primo riquadro (lettera a) è riportata, per memoria, la misura dell'oblazione, secondo la tipologia di abuso e la data in cui questo è stato commesso.

MISURA DELL'OBLAZIONE

Fare riferimento a quanto indicato al punto E) — *Tipologia dell'abuso per il quale è richiesta la sanatoria* — e al punto F) — *Epoca di ultimazione* — della **Sezione prima — Opera oggetto di Sanatoria — Notizie Generali** — dei modelli per determinare la misura dell'oblazione corrispondente all'abuso realizzato.

CALCOLO DELLE SUPERFICI

Per le definizioni delle superfici (superficie utile abitabile; superficie non residenziale; superficie complessiva) e per le modalità della loro determinazione fare riferimento agli artt. 2 e 3 del decreto ministeriale 10 maggio 1977, riportati nelle presenti istruzioni.

CALCOLO DELL'OBLAZIONE

Coefficienti correttivi: la somma dovuta a titolo di oblazione riportata al rigo 1 del punto A) — *Misura dell'oblazione* — della **Sezione terza — Calcolo dell'oblazione** — dei modelli, è moltiplicata per 1,2; per 2 o per 3, a seconda che le opere abusive abbiano una superficie complessiva superiore rispettivamente a 400; 800 o 1200 metri quadrati (art. 34, comma 2, legge n. 47/85).

Art. 34, commi 3 e 4, legge n. 47/85.

«Qualora l'opera abusiva sia stata eseguita od acquistata al solo scopo di essere destinata a prima abitazione del richiedente la sanatoria e questi vi risieda all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, la somma dovuta a titolo di oblazione è ridotta di un terzo. Tale riduzione si applica anche ai casi in cui l'alloggio destinato a prima abitazione, ancorché ultimato ai sensi del secondo comma dell'art. 31 della presente legge, non sia ancora abitabile. Sono escluse da tale agevolazione le abitazioni qualificate di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218 del 27 agosto 1969, nonché quelle classificate catastalmente nella categoria A/1. Tale agevolazione si applica per i primi 150 metri quadrati di superficie complessiva.
Qualora ricorrano le condizioni e non sussistano le esclusioni di cui al comma precedente, i soggetti che stipulino con il comune la convenzione o sottoscrivano l'atto unilaterale d'obbligo di cui agli artt. 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono tenuti alla corresponsione dell'oblazione nella misura del 50% di quella determinata ai sensi del secondo comma del presente articolo».

La riduzione prevista si applica quando l'opera oggetto di sanatoria costituisce una unità immobiliare; e pertanto, la disposizione non trova applicazione in caso di semplici ampliamenti o nei casi previsti ai punti 4; 5; 6 e 7 della tabella allegata alla legge. La riduzione, infine, non si applica agli importi complessivi minimi da versare in ogni caso secondo la nota 4 della tabella.
Come stabilito dalla norma, la riduzione di un terzo della somma dovuta a titolo di oblazione si applica soltanto per i primi 150 metri quadrati dell'opera abusiva. Per un'abitazione di 200 metri quadrati, ad esempio, il calcolo dell'oblazione dovuta va così effettuato:
- per 150 metri quadrati si applica la riduzione di un terzo;
- per i restanti 50 metri quadrati si applica la misura intera dell'oblazione.

Anche nei casi di convenzionamento o di atto unilaterale d'obbligo con il comune, la riduzione della metà della somma dovuta a titolo di ablazione e già ridotta di un terzo, si applica per i primi 150 metri quadrati dell'opera abusiva.

OBLAZIONE DOVUTA E MODALITÀ DI VERSAMENTO

Oblazione da versare - casi particolari (art. 38, co 6). Il richiedente che si trova nelle condizioni di cui all'art. 38 comma 6 della legge n. 47/85 dopo aver determinato l'oblazione indica al rigo corrispondente l'importo da versare ai sensi dell'articolo citato.

Documentazione allegata

I documenti da allegare relativi a ciascuna tipologia d'abuso sono indicati all'art. 35 della legge n. 47/85.
Si fa presente che «la descrizione delle opere» (art. 35, comma 3, lett. a) è sostituita dai modelli 47/85 (A-B-C-D).

MODELLO 47/85-B

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO

Destinazione è il tipo di uso che si fa di un fabbricato. Un fabbricato può avere destinazioni diverse per alcune sue parti: per residenza; per negozi; per uffici ecc.
Specificare, per le singole unità immobiliari costituenti il fabbricato o la porzione di fabbricato oggetto di sanatoria, la precedente destinazione d'uso.
Il modello va compilato soltanto nel caso in cui la destinazione d'uso attuale sia "uso residenziale".

CARATTERISTICHE GENERALI DEL FABBRICATO NEL QUALE È UBICATA L'OPERA OGGETTO DI SANATORIA

Epoca di costruzione del fabbricato

Specificare, seguendo le indicazioni del modello, in quale periodo è stato costruito il fabbricato nel quale è ubicata l'opera oggetto di sanatoria.

MODELLO 47/85-D

DIMENSIONE E CONSISTENZA

Superfici per attività

Specificare per ogni singola attività svolta nel fabbricato o nella porzione di fabbricato oggetto di sanatoria la superficie destinata allo svolgimento dell'attività stessa.
È possibile la compresenza nell'opera oggetto di sanatoria di destinazioni d'uso diverse.

In questo caso alla indicazione di ogni singola destinazione d'uso dell'opera — punto d della Sezione seconda — deve corrispondere l'indicazione della superficie ad essa asservita — punto a della Sezione seconda —

Al fini del calcolo dell'oblazione le superfici delle opere oggetto di sanatoria ad uso non residenziale sono computati in conformità agli stessi parametri di cui agli articoli 2 e 3 del D.M. 10 maggio 1977, sostituendo, in ogni caso, alle definizioni delle superfici ivi contenute quelle di superficie utile e di superfici a servizi e accessori necessari all'espletamento dell'attività considerata secondo le vigenti normative.

Le superfici delle opere oggetto di sanatoria realizzate nelle zone agricole (art. 34, comma 5, lett. e) sono considerate superfici per servizi e accessori, ai sensi dell'articolo 2 del D.M. 10 maggio 1977, senza l'applicazione di alcun incremento.

Va precisato che nel riquadro in oggetto "l'attività sportiva, culturale, sanitaria, le opere religiose o a servizio di culto" sono considerate — in analogia a quanto stabilito alla lettera *c)* comma 5 dell'art. 34 della legge n. 47/85 — sotto la stessa voce in riferimento alla superficie, riservando la legge ad esse lo stesso trattamento economico.

Le suddette attività, invece, sono state considerate autonomamente nel riquadro *d)* — Destinazione d'uso dell'opera — considerate le diverse finalità delle informazioni richieste.

DIFFORMITÀ DALLA LICENZA EDILIZIA AUTORIZZAZIONE O CONCESSIONE

Destinazione d'uso assentita

Nel caso di modifica della destinazione d'uso indicare nell'apposita casella quella originariamente assentita utilizzando uno dei codici della Tabella 8.

Tabella 8

codice	*destinazione d'uso assentita*
01	attività industriale o artigianale
02	attività commerciale
03	attività sportiva
04	attività culturale
05	attività sanitaria
06	opere religiose - servizi di culto
07	attività turistico-ricettiva o agri-turistica
08	attività connessa con la conduzione agricola
09	attività direzionale
10	uso residenziale
11	altre attività

CALCOLO DELL'OBLAZIONE

Misura dell'oblazione e coefficienti correttivi

- *Attività industriale o artigianale*
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 0,33 se la superficie di rigo 2 è inferiore a 3.000 mq
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 1,00 se la superficie di rigo 2 è compresa fra 3.000 mq e 6.000 mq
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 1,50 se la superficie di rigo 2 è superiore a 6.000 mq
- *Attività commerciale*
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 0,33 se la superficie di rigo 3 è inferiore a 50 mq o è pari al minimo di legge
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 1.00 se la superficie di rigo 3 è compresa fra 50 mq (ovvero superiore al minimo di legge) e 500 mq
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 1,50 se la superficie di rigo 3 è compresa fra 501 mq e 1.500 mq
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 2,00 se la superficie di rigo 3 è superiore a 1.500 mq
- *Attività turistico-ricettiva o agri-turistica*
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 0,33 se la superficie di rigo 5 non è superiore a 500 mq
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 1,00 se la superficie di rigo 5 è compresa fra 501 mq e 800 mq
  - Moltiplicare l'importo di rigo 1 per 1,50 se la superficie di rigo 5 è superiore a 800 mq
- ***Altre attività***
  Si intendono tutte le attività non comprese nelle precedenti categorie, e per queste non si applica alcun coefficiente correttivo. Per il calcolo dell'oblazione compilare il rigo 18 riportando al rigo 1 la misura dell'oblazione senza la riduzione di cui all'art. 34, comma 4.

MODELLO 47/85-R

Il modello 47/85-R contiene alcune notizie riepilogative sul richiedente — le stesse già illustrate ai punti precedenti — e sugli abusi commessi e denunziati.
A questo proposito nel riquadro «Notizie Riepilogative» il richiedente la concessione in sanatoria deve riportare il numero dei modelli compilati, e allegati allo stesso modello 47/85-R, per singola tipologia di abuso; l'ammontare complessivo delle oblazioni dovute; i versamenti effettuati — in unica soluzione o riportando l'ammontare della prima rata —; la superficie complessiva soggetta a sanatoria e, con riferimento alle sole tipologie d'abuso previste nel modello 47/85-A, il numero delle abitazioni oggetto di concessione in sanatoria.
Il numero totale dei modelli compilati deve corrispondere al numero totale di quelli allegati al modello 47/85-R con riferimento alle singole e specifiche tipologie d'abuso per le quali si richiede la concessione in sanatoria.

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 11 luglio 1985.

Rimborso all'Automobile club d'Italia delle maggiori spese di personale sostenute negli anni dal 1979 al 1982.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 4 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39;

Visto l'art. 6 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235, concernente la nuova disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni per gli apparecchi radioriceventi installati a bordo di autoveicoli e autoscafi;

Visto l'art. 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle regioni a statuto ordinario;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1980, che approva la convenzione stipulata in data 13 marzo 1980, con la quale sono stati affidati all'Automobile club d'Italia (ACI) i servizi, per conto dello Stato, di riscossione delle tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e di riscontro dei versamenti di detti tributi, anche se eseguiti a mezzo dei conti correnti postali;

Viste le istanze avanzate dall'Automobile club d'Italia per ottenere, ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 27 della succitata convenzione, il rimborso dei maggiori costi sopportati negli anni 1979, 1980, 1981 e 1982 per spese di personale, quantificate dallo stesso ente, rispettivamente in L. 2.939.397.979, L. 5.182.086.758, lire 5.161.277.731 e in L. 5.402.654.757;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70, riguardante il riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente e successive disposizioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, concernente la disciplina del rapporto di lavoro del personale degli enti del parastato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, riguardante l'approvazione della disciplina del rapporto di lavoro del personale del parastato contenute nell'ipotesi di accordo del 31 luglio 1979, per la parte non ritenuta in contrasto con il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 6 dicembre 1979, n. 609, concernente la trimestralizzazione degli aumenti dell'indennità integrativa speciale;

Visto il decreto-legge 14 luglio 1980, n. 714, convertito nella legge 8 agosto 1980, n. 440, riguardante gli aumenti della misura degli assegni familiari e delle quote di aggiunta di famiglia;

Visti i decreti ministeriali 14 novembre 1978 e successivi riguardanti gli aumenti dell'indennità integrativa speciale;

Viste le risultanze degli accertamenti svolti dal servizio permanente di controllo all'ACI e alla SIAE;

Constatato che negli anni 1979, 1980, 1981 e 1982 si sono verificati aumenti del costo del personale parastatale rispetto al 1978;

Ritenuto che, ai sensi dell'ottavo comma della precitata convenzione, possono essere prese in considerazione solo le maggiori spese di personale derivanti da provvedimenti normativi aventi effetto dal 1° gennaio 1979, e non anche precedentemente, come invece richiesto dall'ACI, per cui dette maggiori spese vanno determinate, per la quota parte a carico dell'erario e delle regioni a statuto ordinario in L. 1.807.672.342 per l'anno 1979, in L. 3.169.277.708 per il 1980, L. 4.628.212.265 per il 1981 e L. 4.964.413.117 per il 1982, come da prospetti allegati;

Visti i pareri del Consiglio di Stato, sezione III, 14 giugno 1983 e 26 giugno 1984;

Decreta:

All'Automobile club d'Italia compete il rimborso delle somme di L. 1.807.672.340, di L. 3.169.277.710, di lire 4.628.212.265 e di L. 4.964.413.115, per le maggiori spese di personale sostenute rispettivamente negli anni 1979, 1980, 1981 e 1982, per complessive L. 14.569.575.430.

Le somme suindicate devono essere addebitate allo Stato e alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto a ciascun ente attribuito per tasse automobilistiche e abbonamenti all'autoradio nell'anno cui il rimborso si riferisce.

L'Automobile club d'Italia, conformemente a quanto previsto dall'art. 28 della convenzione ACI-Finanze approvata con decreto ministeriale 20 marzo 1980 e con l'applicazione dei criteri suindicati, è autorizzato a trattenere la somma di L. 14.569.575.430 (quattordicimiliardi cinquecentosessantanovemilioni cinquecentosettantacinquemilaquattrocentotrenta), come sopra specificata, in occasione del primo versamento delle quote di tasse automobilistiche e abbonamento all'autoradio effettuato a favore degli aventi diritto, posteriormente alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 luglio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 luglio 1985
Registro n. 46 *Finanze, foglio n.* 1

(4105)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **373**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di « Santa Teresa », in Strongoli.

N. 373. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Crotone 25 marzo 1982, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° maggio 1982 e 26 aprile 1983, relativo alla erezione della parrocchia di « Santa Teresa », in località Tronga del comune di Strongoli (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 236

DECRETO 27 febbraio 1985, n. **374.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione delle « Suore Gerardine », in Sant'Antonio Abate.

N. 374. Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione delle « Suore Gerardine », in Sant'Antonio Abate (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 235

DECRETO 5 aprile 1985, n. **375.**

Riconoscimento della personalità giuridica della congregazione missionaria « Sorelle di Santa Gemma », in Capannori, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

N. 375. Decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della congregazione missionaria « Sorelle di Santa Gemma », in frazione Camigliano del comune di Capannori (Lucca). La congregazione stessa viene, altresì, autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un fabbricato a tre piani con circostante terreno, in località « Al Torre » o Borgonuovo, e altro fabbricato a tre piani con annesso terreno su cui insiste una costruzione, in località Borgonuovo, entrambe in comune di Capannori (Lucca), ed in un appezzamento di terreno con sovrastanti costruzioni sito in comune di Cariati (Cosenza), il tutto descritto nella perizia giurata 2-3 aprile 1980 del geometra Piero Evangelisti e complessivamente valutato lire 1.375.950.000 dagli uffici tecnici erariali di Lucca e Cosenza, disposta dalla « L'Immobiliare S. Gemma - Società a responsabilità limitata », in Lucca, con atto pubblico 7 ottobre 1983, n. 13052 di repertorio, a rogito dott. Massimo Barsanti, notaio in Lucca.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 237

DECRETO 17 aprile 1985, n. **376.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della separazione di nove parrocchie dal capitolo cattedrale di Gubbio.

N. 376. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Gubbio 19 marzo 1984, relativo alla separazione dal capitolo cattedrale di Gubbio (Perugia) delle parrocchie dei SS. Mariano e Giacomo, nella cattedrale di Gubbio; di S. Giovanni Battista, in Gubbio; di S. Maria (detta anche S. Francesco di Paola), in Casamorcia di Gubbio; di S. Maria, in località Ghigiano del comune di Gubbio; di S. Lorenzo, in Montanaldo di Gubbio; di S. Maria, in Monteluiano di Gubbio; di S. Maria della neve, in località Pieve d'Agnano del comune di Gubbio; di S. Maria Maddalena, in Ponte d'Assi di Gubbio e di S. Bartolomeo, in località Val di Case della frazione Burano del comune di Gubbio.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 239

DECRETO 17 aprile 1985, n. **377.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Bernardino da Siena », in Vigo di Cadore.

N. 377. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale di « S. Bernardino da Siena », in frazione Pelos del comune di Vigo di Cadore (Belluno).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 238

DECRETO 17 aprile 1985, n. **378.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della « Madonna del lavoro », in Casalgrande, e riconoscimento della personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

N. 378. Decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Reggio Emilia 1° gennaio 1983, integrato con tre dichiarazioni, la prima del 3 maggio stesso anno, la seconda e la terza del 10 e 15 ottobre 1984, relativo alla erezione della parrocchia della « Madonna del lavoro », in Casalgrande (Reggio Emilia). Viene, altresì, riconosciuta la personalità giuridica della chiesa parrocchiale omonima.

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *luglio* 1985
Registro n. 27 *Interno, foglio n.* 240

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari al titolare del consolato di seconda categoria in Porto Said (Egitto)

Con decreto ministeriale 11 luglio 1985 il sig. Giuseppe Peduto, console onorario in Porto Said (Egitto), con circoscrizione territoriale comprendente i Governatorati di Porto Said, Suez e Ismailia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, è stato incaricato di esercitare le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi e di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successioni in Italia;

e) atti conservativi, che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

f) rinnovo di passaporti nazionali, dietro autorizzazione, caso per caso, dell'ambasciata d'Italia al Cairo;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) rilascio di certificazioni, vidimazioni e legalizzazioni connesse con il passaggio di una nave nazionale;

i) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

(3977)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 18 luglio 1985 Arangio Corrado, notaio in Volterra, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Castelfiorentino, distretto notarile di Firenze, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(4036)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Face Standard unità di installazione, centri operativi ed uffici tecnici nazionali.

Con decreto ministeriale 10 giugno 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Face standard unità di installazione, centri operativi ed uffici tecnici nazionali è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° agosto 1984 al 3 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*) della legge 12 agosto 1977, n. 675.

(4109)

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 2 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Enichimica di Milano, uffici di S. Donato Milanese (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smolars di Trieste, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° ottobre 1984 al 30 dicembre 1984.

Con decreto ministeriale 4 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Frigodaunia, uffici di Roma e stabilimento di Aprilia (Latina), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società generale delle conserve alimentari - Cirio, con sede legale in S. Giovanni a Teduccio (Napoli), stabilimento in Sezze Romano (Latina), e Villafranca, filiali in tutta Italia, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Somine di Milano, unità di Campiano, Montieri, Niccioleta, Massa Marittima, Fenice Capanne, Massa Marittima e Scarlino (Grosseto), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Smolars di Trieste, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibiltà di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1984 al 31 marzo 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sameton (già Samin S.p.a.) di S. Gavino Monreale (Cagliari), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 30 luglio 1984 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Elettroplast di Firenze, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 14 maggio 1984 al 12 maggio 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Phillips - Carbon Blak Italiana - P.C.B.I., in Ravenna, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Bessel di Santa Maria Hoè (Como), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Wimer, sede di Brugherio e stabilimento di Brugherio (Milano), che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 30 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sorim, con sede legale in Palermo e centro operativo di Caltanissetta, che versino nell'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Società ceramica italiana Pozzi Richard Ginori, con sede in Milano e stabilimento in Sparanise (Caserta), che versino nella ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di benficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 1° gennaio 1985 al 31 dicembre 1985.

Con decreto ministeriale 5 luglio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Interconsorziale Romagnola, con sede in Roma e stabilimenti in Ravenna e Marina di Montemarciano (Ancona), che versino nel'ipotesi di cui al primo comma degli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dai citati articoli, nel periodo dal 31 dicembre 1984 al 31 dicembre 1985.

(4073)

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Autorizzazioni a trattativa privata per il riaffidamento di opere di urbanizzazione secondarie del nuovo insediamento di Pozzuoli-Monterusciello, già comprese nel lotto residenziale n. 2. (Ordinanze numeri 579-580/FPC/ZA).

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983 con la quale, per far fronte all'emergenza determinata dai fenomeni di bradisismo in atto nell'area flegrea, è stata disposta, con oneri a carico del fondo di cui alle leggi citate, la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli-Monterusciello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984 che ha istituito il dipartimento della protezione civile;

Visti i propri ordini di servizio numeri 1, 1-*bis* e 3 con cui si è istituito il servizio opere pubbliche d'emergenza e se ne sono determinate le competenze;

Visto l'atto di convenzione del 17 marzo 1984 con cui si sono affidati in concessione al raggruppamento temporaneo di imprese Maggiò-Ferraro & C. S.a.s., i lavori di costruzione di trecentocinquanta alloggi e relative pertinenze, compresi una scuola materna per centocinquanta alunni ed un asilo nido per sessanta bambini, per l'importo complessivo di L. 27.377.000.000;

Visto l'atto aggiuntivo del 7 marzo 1985 con cui sono stati stralciati dalle opere in concessione al raggruppamento temporaneo di imprese Maggiò-Ferraro & C. S.a.s., tra l'altro, i lavori relativi agli edifici scolastici nell'importo progettuale approvato in complessive L. 1.400.000.000;

Considerata la necessità di realizzare in luogo del previsto asilo nido, una scuola materna per aderire alle esigenze prospettate dal comune di Pozzuoli per l'importo netto di L. 700.000.000;

Vista l'offerta del 2 luglio 1985, con cui l'impresa Ernesto Maiello, via Riccardo Russo, 80/*A*, Afragola (Napoli), chiede al servizio opere pubbliche di emergenza l'affidamento a trattativa privata dei lavori di costruzione di uno degli edifici scolastici;

Considerato che l'urgenza di ultimare il programma speciale di cui alla ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983 determina la necessità di procedere al più sollecito riaffidamento del suindicato lavoro;

Considerato che l'offerta dell'impresa succitata appare particolarmente conveniente, essendosi l'impresa medesima obbligata ad eseguire l'opera in adempimento agli stessi prezzi, patti e condizioni e con il medesimo ribasso del 14,496% convenuto a suo tempo con l'associazione temporanea Maggiò-Ferraro, concessionario di opere, di importi di gran lunga superiori a quella di cui trattasi;

Considerato altresì, che la predetta impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e morale nonché di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per importi superiori all'ammontare dell'opera da realizzare;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' affidata all'impresa Maiello Ernesto, con sede in Afragola (Napoli), alla via Riccardo Russo n. 80, l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione di una scuola materna per centocinquanta alunni nell'ambito del lotto n. 2 del nuovo insediamento di Monterusciello, per un importo netto di L. 700.000.000 (settecentomilioni).

Art. 2.

La spesa di L. 700.000.000 (settecentomilioni) di cui al precedente art. 1 è posta a carico del fondo per la protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, come impegnato con ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4037)

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983 con la quale, per far fronte all'emergenza determinata dai fenomeni di bradisismo in atto nell'area flegrea, è stata disposta, con oneri a carico del fondo di cui alle leggi citate, la realizzazione di circa 4.000 alloggi nel comune di Pozzuoli-Monterusciello;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 settembre 1984 che ha istituito il dipartimento della protezione civile;

Visti i propri ordini di servizio numeri 1, 1-*bis* e 3 con cui si è istituito il servizio opere pubbliche d'emergenza e se ne sono determinate le competenze;

Visto l'atto di convenzione del 17 marzo 1984 con cui si sono affidati in concessione al raggruppamento temporaneo di imprese Maggiò-Ferraro & C. S.a.s., i lavori di costruzione di trecentocinquanta alloggi e relative pertinenze, compresi una scuola materna per centocinquanta alunni ed un asilo nido per sessanta bambini, per l'importo complessivo di L. 27.377.000.000;

Visto l'atto aggiuntivo del 7 marzo 1985 con cui sono stati stralciati dalle opere in concessione al raggruppamento temporaneo di imprese Maggiò-Ferraro & C. S.a.s., tra l'altro, i lavori relativi agli edifici scolastici nell'importo progettuale approvato in complessive L. 1.400.000.000;

Considerata la necessità di realizzare, in luogo del previsto asilo nido, una scuola materna per aderire alle esigenze prospettate dal comune di Pozzuoli per l'importo netto di lire 700.000.000;

Visto l'offerta del 1° luglio 1985 con cui l'impresa Coedil S.r.l., con sede a Napoli alla via Arangio Ruiz n. 83, chiede al servizio opere pubbliche di emergenza l'affidamento a trattativa privata dei lavori di costruzione di uno degli edifici scolastici;

Considerato che l'urgenza di ultimare il programma speciale di cui alla ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983 determina la necessità di procedere al più sollecito riaffidamento del suindicato lavoro;

Considerato che l'offerta dell'impresa succitata appare particolarmente conveniente, essendosi l'impresa medesima obbligata ad eseguire l'opera in adempimento agli stessi prezzi, patti e condizioni e con il medesimo ribasso del 14,496 % convenuto a suo tempo con l'associazione temporanea Maggiò-Ferraro, concessionaria di opere di importi di gran lunga superiori a quella di cui trattasi;

Considerato, altresì, che la predetta impresa è in possesso dei requisiti di idoneità tecnica e morale nonché di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori per importi superiori all'ammontare dell'opera da realizzare;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma:

Dispone:

Art. 1.

E' affidata all'impresa Coedil S.r.l., con sede in Napoli alla via Arangio Ruiz n. 83, l'esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione di una scuola materna per centocinquanta alunni nell'ambito del lotto n. 2 del nuovo insediamento di Monterusciello, per un importo netto di L. 700.000.000 (settecentomilioni).

Art. 2.

La spesa di L. 700.000.000 (settecentomilioni) di cui al precedente art. 1 è posta a carico del fondo per la protezione civile istituito ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 547, e successive modificazioni ed integrazioni, come impegnato con ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4038)

Realizzazione di opere necessarie ad assicurare l'approvvigionamento di gas metano ai nuovi insediamenti in Monterusciello. (Ordinanza n. 588/FPC/ZA).

IL MINISTRO
PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, nella legge 22 agosto 1982, n. 547;

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 5/FPC dell'8 settembre 1983, con cui si è disposta la realizzazione di 600 alloggi in Monterusciello I;

Vista la propria ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983, con cui si è disposta la realizzazione di 4000 alloggi in Monterusciello II;

Visto l'art. 3, punto 11, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 80;

Visti gli ordini di servizio numeri 1, 1-*bis* e n. 3 che determinano le competenze del servizio opere pubbliche d'emergenza;

Ravvisata l'esigenza di assicurare, entro tempi brevi, l'approvvigionamento di gas metano agli insediamenti abitativi di cui alle cennate ordinanze;

Considerato che per assicurare il predetto approvvigionamento è necessario effettuare il prolungamento della condotta di adduzione esistente, realizzata dalla SNAM S.p.a., fino a nuovi punti di consegna;

Vista la nota prot. 118/gs del 31 maggio 1985 con cui la SNAM richiede un contributo di L. 2.090.000.000 per l'esecuzione delle citate opere e richiede altresì che sia corrisposto il pagamento anticipato del 50% di tale contributo ed il saldo alla ultimazione dei lavori;

Ritenuto di poter aderire alle richieste della SNAM S.p.a.;

Avvalendosi dei poteri eccezionali conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

E' autorizzata, con le modalità di pagamento di cui in premessa, la spesa di L. 2.090.000.000 necessaria per l'esecuzione da parte della SNAM S.p.a. di opere atte ad assicurare fornitura di metano ai nuovi insediamenti di Monterusciello I e Monterusciello II.

Art. 2.

Al servizio opere pubbliche d'emergenza sono demandati l'alta vigilanza ed il collaudo delle opere.

Art. 3.

L'onere derivante dell'attuazione della presente ordinanza graverà sui fondi già impegnati con ordinanza n. 54/FPC del 7 novembre 1983.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 luglio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(4039)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Finanziamento, nel biennio 1986-87, di interventi in edilizia residenziale pubblica, ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 118.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, che detta norme per l'edilizia residenziale;

Visto, in particolare, l'art. 2, comma secondo, della citata legge che demanda al CIPE il compito di approvare, su proposta del CER, i programmi quadriennali e le loro revisioni biennali del piano decennale previsto dalla citata legge;

Visto il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94;

Visto il decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, nella legge, 5 aprile 1985, n. 118 concernente: « Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa »;

Visto, in particolare, l'art. 3 della citata legge 5 aprile 1985, n. 118, che prevede un finanziamento complessivo di 5.350 miliardi di lire da finalizzare per lire 3.340 miliardi a interventi di edilizia sovvenzionata, per lire 250 miliardi quale limite di impegno per interventi in edilizia agevolata e 800 miliardi per un programma straordinario per l'acquisto e la costruzione di abitazioni da parte di comuni capoluoghi ad alta tensione abitativa;

Vista la propria delibera in data 26 ottobre 1978, con la quale sono state fissate le linee di intervento nel settore della edilizia residenziale;

Vista la propria precedente delibera 12 novembre 1982 con la quale è stato approvato il programma quadriennale 1982-85 di edilizia residenziale pubblica e detta i criteri per la determinazione delle disponibilità finanziarie necessarie per i programmi biennali e la copertura dei maggiori oneri;

Vista la propria precedente delibera 12 giugno 1984 che ha approvato la proposta di revisione dei massimali di mutuo, dei limiti di reddito e dei tassi agevolati;

Vista la proposta di programma biennale 1986-87 formulata, ai sensi dell'art. 3 dell'anzidetta legge n. 457/1978, dal Comitato per l'edilizia residenziale e trasmessa dal Ministero dei lavori pubblici con nota n. 83/Segr. del 18 aprile 1985;

Udita la relazione del Ministro dei lavori pubblici;

Delibera:

E' approvato — nelle sue linee generali e per quanto di competenza — il programma di edilizia residenziale pubblica per il biennio 1986-87, predisposto dal CER con le seguenti specificazioni:

1. *Criteri generali*:

la programmazione del quinto ed ultimo biennio dell'intervento di edilizia residenziale pubblica dovrà rispettare due esigenze prioritarie:

anticipare al 1985 i tempi programmatici dell'amministrazione centrale e regionale e far coincidere la chiusura dei cantieri con l'anno 1987, termine ultimo del piano decennale di edilizia pubblica previsto dalla legge n. 457/1978;

contenere gli obiettivi fisici, sia in edilizia sovvenzionata che agevolata, in misura tale da consentire, con i fondi previsti dalla legge n. 118/1985, la copertura di tutti i costi attuali e futuri del programma 1986-87, oltre che i maggiori oneri derivanti da programmi dei bienni precedenti la cui realizzazione non risulti ancora ultimata e liquidata.

2. *Edilizia sovvenzionata*:

le regioni dovranno avviare una programmazione per obiettivi fisici da realizzare sia in interventi di nuove costruzioni che in interventi di recupero;

la programmazione dovrà tener conto di quanto indicato al precedente punto 1. relativamente alla copertura degli oneri finanziari;

è lasciata facoltà alle regioni di destinare una quota dei fondi, non superiore al 20%, all'acquisto di alloggi da parte dei comuni con particolari problemi di tensione abitativa;

nella fase programmatoria le regioni dovranno tener conto che, costituendo il biennio in argomento l'ultima fase del piano decennale di edilizia, dovrà verificarsi una coincidenza temporale tra il termine del piano e la chiusura dei cantieri. A tal fine le

regioni dovranno localizzare gli interventi in modo tale che l'inizio degli stessi non vada al di là del 1° trimestre 1986, così da consentire il completamento entro il dicembre 1987.

3. *Edilizia agevolata*:

nel definire gli obiettivi fisici le regioni dovranno tener conto:

di quanto indicato nel precedente punto 1 relativamente alla quantificazione finanziaria;

dei massimali di mutuo e dei tassi agevolati definiti dalla precedente delibera CIPE del 12 giugno 1984, utilizzando un moltiplicatore medio stimato su una media ponderata dei tassi agevolati di pre-ammortamento;

della coincidenza del biennio in esame con la fase finale del piano decennale di edilizia per cui gli interventi dovranno completarsi entro il dicembre 1987.

4. *Verifica sull'attuazione del programma*:

la fase conclusiva del piano decennale di edilizia residenziale pubblica non può prescindere da una valutazione di ciò che è stato effettivamente realizzato. A tale scopo il CER dovrà presentare al CIPE — entro il mese di giugno 1986 — una dettagliata relazione sullo stato di attuazione del piano decennale nei suoi diversi comparti: edilizia sovvenzionata ordinaria e straordinaria, edilizia agevolata e convenzionata, mutui individuali, acquisizioni e urbanizzazione aree evidenziando in quale misura le direttive per l'applicazione del piano — approvate dal CIPE con delibera del 26 ottobre 1978 — siano state seguite, quali obiettivi ivi compresi siano stati raggiunti e verso quali nuove direzioni si stia indirizzando il settore.

Roma, addì 19 gennaio 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(4017)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Direttive in ordine alle misure da assumere, ai sensi dell'art. 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193, a favore delle aziende del settore nylon 6.6, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania, Cusio e Ossola. (Deliberazione 3 aprile 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 5, terzo e quarto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che ha previsto la costituzione di una commissione interministeriale con il compito di esaminare lo stato delle aziende del settore del nylon 6.6, delle fibre e delle attività connesse operanti nel comprensorio di Verbania, Cusio e Ossola e le condizioni per la loro ripresa produttiva;

Visto l'art. 5, quinto e sesto comma, della stessa legge che ha assegnato a questo Comitato il compito di individuare i casi in cui la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ubicate nella provincia di Novara, individuando altresì per ciascuna azienda il numero massimo di lavoratori che, licenziati dalle aziende stesse, dovranno essere assorbiti dalle nuove società appositamente costituite dalla GEPI;

Vista la propria delibera del 3 agosto 1984 con la quale sono state individuate le aziende di cui sopra e, per ciascuna azienda, il numero massimo dei lavoratori dei quali è autorizzata l'assunzione da parte delle società a tale fine costituite dalla GEPI;

Vista la relazione conclusiva della Commissione interministeriale costituita ai sensi del terzo comma dell'art. 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193;

Prende atto:

che per il settore del nylon 6.6, pur apparendo gli impianti esistenti tecnicamente idonei ad una ripresa produttiva, risulta al momento difficilmente realizzabile un riavvio dell'attività in tale settore, sia perché estremamente oneroso, sia per i condizionamenti comunitari, sia infine per la mancanza di validi operatori interessati all'iniziativa;

che per il settore dell'acetato di cellulosa esistono i presupposti per una sollecita ripresa dell'attività produttiva, seppur parziale e condizionata al verificarsi di alcune condizioni, come *indicato nella relazione di cui alle premesse*;

che l'eventuale attività produttiva nel settore dell'acetato potrà essere realizzata solo a condizione che siano raggiunti con i grandi gruppi utilizzatori del prodotto e con la Montedison, fornitrice di parte essenziale della materia prima, adeguati accordi commerciali;

che il riavvio di quote produttive dell'acetato richiede l'impegno dell'attuale proprietà a contribuire a renderlo fattibile concedendo sollecitamente e senza oneri aggiuntivi la disponibilità degli impianti necessari.

Invita

la GEPI S.p.a., nella ricerca delle iniziative atte al reimpiego dei lavoratori di Pallanza di cui alla delibera del 3 agosto 1984, a verificare formalmente, in tempi brevi, le condizioni tecniche, industriali ed economiche atte al riavvio della produzione dell'acetato di cellulosa, nonché a tener conto delle possibilità operative, anche alternative, indicate dalla commissione;

il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad informare il CIPI sulla evoluzione del settore nylon 6.6 nel quadro generale di riassetto delle fibre artificiali e sintetiche.

Invita

inoltre la Montedison ad assumere sulla base di quanto sopra indicato comportamenti e decisioni che facilitino il riavvio produttivo dell'acetato;

i grandi gruppi chimici nazionali a collaborare sul piano commerciale a tale riavvio.

Dà mandato

al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di trasmettere ai soggetti interessati la relazione conclusiva della commissione interministeriale costituita ai sensi dell'art. 5 della legge 31 maggio 1984, n. 193.

Roma, addì 3 aprile 1985

Il Presidente delegato: ROMITA

(3935)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Proroga della gestione commissariale della « Società agricola cooperativa di Subit » a r.l., in Subit di Attimis

Con deliberazione 5 luglio 1985, n. 3294, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sette mesi il mandato conferito al dott. Gianluigi Tavano, residente in Udine, via Aquileia, 11/*e*, in ordine alla gestione commissariale della « Società agricola cooperativa di Subit » a r.l., in Subit di Attimis, costituita il 17 luglio 1932 per rogito notaio dott. Alfredo Cavalieri di Udine.

(4018)

REGIONE ABRUZZO

Autorizzazione all'apertura ed all'esercizio della « Fonte di S. Antonio di Canistro » e all'imbottigliamento e alla vendita di acqua minerale.

Con deliberazione consiliare della regione Abruzzo 30 maggio 1984, n. 147/14 la S.p.a. « Sorgente Santa Croce » è stata autorizzata all'apertura e all'esercizio della « Fonte S. Antonio di Canistro », all'imbottigliamento in contenitori di Polivinilcloruro (P.V.C.) di cl 1500 e alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale denominata « Fonte di S. Antonio di Canistro - Sponga » nel tipo come sgorga dalla sorgente.

(4058)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico laureato presso l'Università di Catania

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato (settima qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica (per l'insegnamento di psicopatologia) . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in medicina e chirurgia o in psicologia ad indirizzo clinico.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Catania - ufficio del personale, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Catania.

(4121)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Messina

E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso il dipartimento e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

dipartimento di chimica organica e biologica . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 12 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Messina, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Messina.

(4345)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università « La Sapienza » di Roma

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali:

istituto di statistica economica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'eta di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La prima prova d'esame si svolgerà presso l'istituto di statistica economica - facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali - città universitaria - piazzale A. Moro n. 5 - Roma, alle ore 9 del centodecimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente avviso.

La seconda prova si svolgerà alle ore 9 del giorno non festivo successivo a quello della prima prova.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi « La Sapienza » di Roma.

(4122)

Concorso a tre posti di conservatore presso l'Università di Pavia

E' indetto pubblico concorso, per esami, a tre posti di conservatore in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva dei conservatori dei musei delle scienze e dei curatori degli orti botanici (settima qualifica funzionale) presso i musei e per i posti sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

museo di geologia e paleontologia . . . . posti 1
museo di zoologia . . . . » 1
museo di mineralogia . . . . » 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea in scienze matematiche, fisiche e naturali; chimica industriale; ingegneria; medicina e chirurgia; medicina veterinaria; agraria; scienze forestali; lettere e filosofia; magistero.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova n. 65, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pavia.

(4120)

MINISTERO DELLE FINANZE

Rideterminazione dei posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione periferica delle imposte dirette da conferire con le procedure concorsuali previste dalla legge 10 luglio 1984, n. 301.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, concernente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 2, con il quale tra l'altro sono stati banditi, per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, il concorso speciale, per esami, a cinque posti e il corso-concorso di formazione dirigenziale a sei posti di primo dirigente della predetta carriera;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1984, registrato alla Corte dei conti il 17 ottobre 1984, registro n. 58 Finanze, foglio n. 3, con il quale tra l'altro è stato bandito, per i posti disponibili al 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, il concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di primo dirigente della carriera predetta;

Visto il decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, con legge 17 febbraio 1985, n. 17, con il quale, tra l'altro, la dotazione organica della qualifica di primo dirigente dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, di cui al quadro *H* della tabella VI annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è stata aumentata di venti unità;

Considerato che in relazione alla suddetta circostanza e alle ulteriori vacanze verificatesi nel ruolo suddetto si erano resi disponibili alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione periferica delle imposte dirette complessivamente trentacinque posti e che, pertanto, occorre procedere alla rideterminazione dei posti di cui ai concorsi sopraspecificati, sciogliendo le riserve contenute negli articoli 1 dei citati decreti ministeriali in data 8 agosto 1984;

Decreta:

In relazione alle accertate vacanze alla data del 31 dicembre 1984 nella qualifica di primo dirigente dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, il numero dei posti conferibili, in attuazione delle disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1984, n. 301, con i sottoindicati concorsi banditi con i decreti ministeriali in data 8 agosto 1984 citati nelle premesse è rideterminato come segue:

da cinque a quattordici posti per il concorso speciale, per esami;

da sei a quattordici posti per il corso-concorso di formazione dirigenziale;

da tre a sette posti per il concorso pubblico, per titoli ed esami.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 maggio 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 giugno 1985
Registro n. 42 Finanze, foglio n. 112

(4027)

CORTE DEI CONTI

Rinvio delle prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario da destinare alla delegazione regionale per il Veneto ed alla sezione di controllo ed uffici nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Le prove scritte del concorso, per titoli ed esami, a dieci posti di referendario della Corte dei conti, indetto con decreto presidenziale 22 marzo 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 18 maggio 1985, già fissate per i giorni 17, 18, 19 e 20 settembre 1985 avranno luogo in Venezia nei giorni 14, 15, 16 e 17 ottobre 1985, presso l'intendenza di finanza - Campo S. Angelo, S. Marco 3538, stante l'impossibilità di utilizzare i locali della suindicata sede nei giorni già stabiliti.

(4060)

CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO

Concorsi pubblici, per esami, a due posti nella qualifica di collaboratore e ad un posto nella qualifica di archivista dattilografo del ruolo amministrativo.

E' indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di due posti di collaboratore del ruolo amministrativo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di laurea in giurisprudenza; non è ammesso titolo diverso da quello suindicato;

b) età non superiore a 35 anni, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo della Cassa.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma, via Flaminia, 160 - c.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'ufficio postale. Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Gli esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno due prove scritte ed una orale che verteranno sugli argomenti indicati nel programma di esame allegato al bando di concorso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - Ufficio del personale - Via Flaminia, 160 - Roma.

E' indetto ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e del vigente regolamento organico del personale, un concorso pubblico, per esami, per il conferimento di un posto di archivista dattilografo del ruolo amministrativo.

Per la partecipazione al concorso è prescritto il possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti altri requisiti:

a) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

b) età non inferiore ai 18 anni e non superiore ai 35, salve le elevazioni previste da disposizioni di legge; si prescinde dal limite massimo di età per i dipendenti di ruolo della Cassa.

Le domande di ammissione al concorso, redatte secondo lo schema allegato al bando, devono essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla Direzione generale della Cassa nazionale del notariato - Ufficio del personale - Roma, via Flaminia, 160 - c.a.p. 00196, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La data della domanda è stabilita dal timbro di accettazione della raccomandata apposto dall'ufficio postale. Non si terrà conto delle domande che dovessero pervenire oltre il termine di quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale.*

Gli esami si svolgeranno in Roma, nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno una prova pratica di dattilografia ed un colloquio che verterà sugli argomenti indicati nel bando di concorso.

Gli interessati potranno prendere visione del bando di concorso presso la Direzione generale - **Ufficio del personale - Via** Flaminia, 160 - Roma.

(4128)

ISTITUTO CENTRALE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti dei ruoli tecnico professionale ed amministrativo

Si comunica che nel Bollettino ufficiale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca, parte II - personale (concorsi), n. 1, in data 11 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Bando n. 1/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, a sei posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 2/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 3/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 4/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 5/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 6/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, a tre posti di assistente del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 7/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per esami, a due posti di operatore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 8/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 9/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

Bando n. 10/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per esami, a quattro posti di archivista-dattilografo del ruolo amministrativo.

Bando n. 11/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico.

Bando n. 12/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per esami, a due posti di agente del ruolo tecnico professionale.

Bando n. 13/85 (scadenza: giorni 30 dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*):

concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore del ruolo amministrativo.

(4047)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 175 del 26 luglio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

A.T.A.F. - Azienda consortile trasporti autolinee fiorentine, in Firenze: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di impiegato comune.

Azienda municipalizzata farmacie comunali, in Ravenna: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per un posto di capo servizio, affari generali.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE SITE NEI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Edicola PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
Piazza Roma, 4

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ:**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE:**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
Libreria *CATALDI*
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA:**
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via Luigi Aragona, 49/A

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via del Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO:**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA:**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA:**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **CUNEO:**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE:**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto, 111

◇ **CATANIA:**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO:**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Bon Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 18

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA:**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA CARRARA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria ALL'ACCADEMIA
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA:**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

ALTRE LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

CALABRIA

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo Via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

EMILIA-ROMAGNA

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

LAZIO

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

MARCHE

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Risorgimento, 33

PIEMONTE

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via V. Emanuele, 19

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari*, relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221